

LXXVIII^a SEDUTA

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2523
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari » (1319). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2524
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume » (1321). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2524
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnello di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno; e provvedimenti a favore di quel Comune » (1329). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2524
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione » (1347). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica » (1355). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone » (1359). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali » (1369). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2525

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) » (1370). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocara in Comune di Castrocara e Terra del Sole (Forlì) » (1371). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali » (1373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2526
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero » (1383). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato » (1384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (1390). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato ». — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1373, riguardante	

dante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (1394). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2527	di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 » (1439). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione » (1400). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2528	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela » (1441). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica » (1401). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2534	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico » (1442). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli » (1413). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2534	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale » (1444). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2536
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonché il trattamento dei retini di vetro e di cristallo per fotoincisioni » (1425). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2534	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (1448). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2537
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette » (1427). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia doganale nel Regno » (1449). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2537
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Trattori di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo » (1429). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (1451). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2537
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli olii di oliva » (1433). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (1452). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2539
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovia, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza » (1434). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2535	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi » (1453). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al "Modus Vivendi" di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 » (1454). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (1455). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934; atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 » (1456). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2540	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti » (1457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2541	« Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di San Girolamo al Campo di San Fantin » (1480). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2530
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) » (1472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2541	GIORDANO	2530
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere » (1473). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2541	PRESIDENTE	2532
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere » (1474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	2532
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana » (1475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	CIAN, <i>relatore</i>	2532
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana » (1476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali » (1495). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2543
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione "Cassa di risparmio" » (1490). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2542	VICINI MARCO ARTURO	2544
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici » (1491). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2543	SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	2544
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-1937 » (1502). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2544	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira » (1469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati); « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali » (1470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati); « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo » (1471). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2546
		RICCI	2552
		FLORA	2555
		PITACCO	2558
		ROTA FRANCESCO	2559
		GATTI SALVATORE	2560
		BONCOMPAGNI LUDOVISI	2560
		THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	2561
		(Presentazione)	2524
		Relazioni:	
		(Presentazione)	2524
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	2529, 2538, 2545
		La seduta è aperta alle ore 15.	
		GALLENZA, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 3; Bastianelli per giorni 2; Celesia di Vegliasco per giorni 2; Conz per giorni 2; Di Mirafiori Guerrieri per giorni 2; Etna per giorni 2; Gasperini Gino per giorni 1; Gazzera per giorni 1; Tallarigo per giorni 1; Vaccari per giorni 2.	
		Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.	

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

GALLENZA, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1505).

RELAZIONI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni (1465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel. LEICHT.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (1497). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati (1462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — *Relatore FELICI.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936 - Anno XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari » (N. 1319). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV stipulata fra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume » (N. 1321). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnello di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune » (N. 1329). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnello di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel comune.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione » (N. 1347). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica » (N. 1355). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone » (N. 1359). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone, con la seguente modificazione:

All'articolo 2; alle parole: Per l'anno sono sostituite le parole: Dall'anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali » (N. 1369). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali, colla seguente modificazione:

All'articolo 3, il comma 1° è sostituito dal seguente:

Qualora la dispensa d'acqua da un'unica bocca di presa sui canali demaniali compete di diritto, giusta l'articolo 7 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, a vari utenti irrigui, questi hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio o in comunione, alla condizione, in questo secondo caso, non solo di nominare la rappresentanza dell'utenza, ma di assumere anche in solido il pagamento di un canone indiviso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) » (N. 1370). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropriazione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) » (Numero 1371). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro, in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali » (N. 1373). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, col quale è prorogata la data di entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1° del decreto, la data « 1° gennaio 1937 » è sostituita dall'altra « 1° aprile 1937 ».

Allo stesso articolo 1, comma 2°, la data « 31 dicembre 1936 » è sostituita dall'altra « 31 marzo 1937 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio

decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero » (N. 1383). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato » (Numero 1384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e l'iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato alla Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (N. 1390). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per la applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato; Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (N. 1394). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato; Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato e il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, nel testo seguente:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria e della Milizia nazionale della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario (qualunque sia la categoria dalla quale provengano) non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento. Altrettanto dicasi per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati a disposizione ai sensi delle rispettive norme sull'avanzamento.

Gli ufficiali della Regia marina e quelli della Regia aeronautica (ruolo naviganti) non possono ottenere il Regio assentimento prima che abbiano raggiunto l'età di 28 anni.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati fuori organico ai sensi, rispettivamente, della legge 7 giugno 1928-XII, n. 899, e della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, gli ufficiali della Regia aeronautica, collocati in congedo speciale ai sensi della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale della strada collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritte a richiamo, sono dispensati dall'obbligo di chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio.

Gli articoli dal 2 al 12 sono identici a quelli del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.

Art. 15.

È consentito lo svincolo della rendita dotale eventualmente costituita prima della entrata in vigore della presente legge — previa declaratoria del Tribunale Supremo, su ricorso dell'interessato — agli ufficiali che, a norma del precedente articolo 5, non hanno obbligo di costituire la rendita medesima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione » (N. 1400). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Caccianiga, Carletti, Casanuova, Castelli, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Concini, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faina, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Guacero, Gualtieri, Guidi.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia.

Majoni, Manzoni, Marcello, Marozzi, Martin-Franklin, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Morrone.

Nicolis di Robilan, Nomis di Cossilla, Nunziante. Orlando, Ovio.

Padiglione, Perris, Petrone, Fitacco.

Raineri, Rava, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scipioni, Scotti, Sechi, Sirianni, Sitta, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre.

Valagussa, Vicini Antonio.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari (1319):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegna-

zione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume (1321):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune (1329):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (1347):

Senatori votanti	116
Favorevoli	112
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica (1355):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali (1369):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1936-XIV, n. 956, concernente l'espropria-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

zione per pubblica utilità di beni siti nelle Isole Brioni (Pola) (1370):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1665, concernente la demanializzazione dei beni costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro in Comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) (1371):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (1373):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al Regio decreto legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero (1383):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civili e militare dello Stato (1384):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro

gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1390):

Senatori votanti	116
Favorevoli	112
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973, riguardante la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1394):

Senatori votanti	116
Favorevoli	111
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coò del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione (1400):

Senatori votanti	116
Favorevoli	113
Contrari	3

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin » (Numero 1480). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1480.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Il dono che il Governo fece all'Ateneo di Venezia del fabbricato, nel quale da un secolo e un quarto esso svolse la sua vita laboriosa, e non ingloriosa, tanto che esso veniva considerato già come suo dai veneziani, pochi

dei quali saprebbero indicare dove si trovi la Scuola di San Girolamo (detta più popolarmente Scuola di Picai), mentre tutti dicono senz'altro «Ateneo» quell'edificio, il dono del Governo fu appreso con grande gratitudine dai veneziani possessori od aspiranti ad un qualche grado di cultura, perchè videro in esso il riconoscimento delle benemerienze passate, la sicura fiducia in quelle future di tale istituzione culturale, con giusta benevolenza valutata nella sua chiara relazione dall'onorevole collega, professore Cian.

Avrei pertanto bramato portare qui una sentita ma semplice e breve parola di ringraziamento, senz'altra preoccupazione. Preoccupazione invece che si fece strada, con accorato stupore, nel Consiglio direttivo dell'Ateneo di Venezia, nei soci di questo, nella cittadinanza tutta amica dell'Ateneo, quando leggemmo le parole acerbe verso dell'Ateneo, pronunciate in altra sede. Esse vorrebbero presentare cotesta istituzione come cosa senza consistenza «senza carattere dinamico ed anima vibrante» perchè sarebbero cessate le ragioni culturali e patriottiche che avevano fatto affluire ogni sorta di attività nell'istituzione, ridotta oggi «una pigra accademia che andò esaurendo la sua missione in conferenze e lezioni pubbliche, sempre meno ricercate, in pubblicazioni sempre più rare fino a ridursi ad una situazione penosa sotto tutti i punti di vista». E, supremo orrore! l'Ateneo «allargava di anno in anno la cerchia dei suoi soci, in tutte le categorie di cittadini, anche se non avessero i prescritti requisiti culturali, purchè disposti a pagare le quote annue stabilite dallo Statuto. «La qualità di socio dell'Ateneo, incalza l'oratore, non era più un titolo onorifico, ma un semplice onere finanziario volontario». Ecco, ammetto che forse possa esservi qualcuno fornito dei «prescritti requisiti culturali», ma non della buona volontà di fare onore all'accettato «onere finanziario volontario», che non avrà il coraggio di dimettersi e preferirebbe veder morire l'Ateneo, a sollievo del proprio borsellino. Ma protesto contro la insinuazione che l'allargamento della cerchia dei soci abbia aperta la porta a quasi analfabeti. Industriali, ed altre categorie che potevano arricchire l'Ateneo di importanti conoscenze specifiche e pratiche, furono ammessi nell'Ateneo (se non erro, la prima volta, proprio in un periodo in cui avevo l'onore di esserne presidente), furono ammessi anche senza avere presentato «i prescritti requisiti culturali», senza avere cioè commesso la colpa di avere prima fatto gemere i torchi, e con essi per avventura qualche lettore di pubblicazioni inutili o noiose. Ma di codesti soci, pretesi carenti dei «prescritti requisiti culturali», alcuni avevano anche una laurea; tutti erano passati al vaglio di doppio scrutinio; e credo francamente che possa essere socialmente più utile un esperto in agricoltura che un mediocre professore od avvocato o medico o ingegnere. L'Ateneo sentiva il bisogno di colmare una lacuna chiamando tra i

suoi soci uomini di tale cultura e senno pratico; li chiamò: se ne trovò bene, e continuerà a chiamarne. Con tale «cerchia allargata», l'Ateneo comprende attualmente 300 soci effettivi, tratti dalle personalità più in vista a Venezia nel mondo delle scienze e delle lettere, delle arti, dell'industria, dei commerci e degli uffici pubblici; oltre a 100 soci corrispondenti, alcuni dei quali stranieri. E con «l'onere finanziario volontario» di essi (onere che del resto esiste in tante, quasi tutte, le associazioni scientifiche, ed anche nei Sindacati, a cui favore l'oratore vorrebbe confiscare i locali sempre usati ed ora concessi in proprio all'Ateneo) l'Ateneo, in costante e varia attività, seppe costituirsi una figura ideale, cara ai veneziani ed utile sì da essere considerata il vivo centro intellettuale di Venezia. L'oratore afferma bensì bastare a tal uopo il Regio Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, e le Cattedre universitarie di Padova e di Venezia (come chi dicesse che a Roma non possono esistere altre associazioni scientifiche, perchè vi ha l'Accademia d'Italia e l'Università).

Ognuno, che abbia occhi per vedere, orecchie per udire ed intelletto per intendere, sa che la differenza tra i suddetti istituti e l'Ateneo è enorme, fondamentale; lo sanno:

1° tutti coloro che accedono all'Ateneo per seguire il corso di Storia veneta, impartito annualmente fin dal 1848, e con premi;

2° coloro che sanno esistere presso l'Ateneo la *Fondazione Nani-Mocenigo* per lavori di storia sull'arte e sul commercio dei veneziani;

3° coloro che assistono alle riunioni culturali, alle quali è ammesso il pubblico, ove si svolgono discussioni attorno a problemi di cultura e di interessi cittadini.

Alla «accusa di pubblicazioni sempre più rare» basta rispondere che l'Ateneo pubblica da 126 anni a questa parte una rivista che è al suo 120° volume. I brevi periodi di sospensione (sei volumi in più di un secolo!) sono dovuti a vicende politiche, e, quelli recenti, alla guerra e alle sanzioni. Sospensione patriottica perciò, con immediata ripresa, colla vittoria e colla pace, della abituale attività, per dinamismo e convinzione propria, senza bisogno di mosche cocchiere, serenamente superiore alla inconsulta accusa di «ripresa di attività intempestiva... sfruttando per reggersi le istituzioni che l'avevano soppiantato»!

Veramente, nessuna istituzione lo soppiantò, nè, confido, intende soppiantarla.

Oltre ai titoli di benemerente, cui venni accennando, l'Ateneo tiene aperta al pubblico studioso una biblioteca ricca di opere (parecchie delle quali antiche) di letteratura e di scienze, in un grado meno elevato, ma non meno utile; tiene una biblioteca circolante di 7000 volumi, ed una sala di lettura per i soci ed il pubblico, con specialissime facilitazioni per i Dopolavoristi. L'Ateneo ebbe ed ha per l'edificio e le opere d'arte ivi raccolte cura costante, con qualche sacrificio volontario,

straordinario, di soci, e, anni or sono, con munifico aiuto del conte Filippo Nani-Mocenigo, durante la sua presidenza (dal 1902 al 1911) sotto la quale le sale furono ripristinate ed abbellite con quel decoro e splendore artistico che oggi si ammira. Ed è di poche settimane or sono l'inaugurazione, alla presenza di S. E. il conte De Vecchi di Val Cismon, del mirabile altorilievo, dovuto al forte e generoso scalpello dello scultore Lorenzetti, raffigurante il dittatore Daniele Manin, socio dell'Ateneo!

Sento di essere lungo nella difesa, ma la colpa sta nella lunghezza della ingiusta accusa; e devo pertanto aggiungere ancora, a chiarificazione, che l'Ateneo fece una convenzione, per l'uso delle sale e frequenza del gabinetto di lettura, con la Associazione Fascista della Scuola e con i Sindacati della Stampa. Cede, spesso gratuitamente, od al più facendosi rifondere le spese d'illuminazione e riscaldamento, le sale ad Enti pubblici e Sindacati. Ma non è una ragione questa perchè cotesta povera gallina francescana, che accoglie sotto le sue ali tanti bisognosi di riscaldamento spirituale, abbia da venir scannata per vedere se nasconda nelle sue viscere qualche uovo d'oro. L'Ateneo vide con dolore accolto nell'altro ramo del Parlamento un'aggiunta al contratto di cessione, la quale, per la eventualità di successivi passaggi, che non potrebbero, naturalmente, avvenire senza il consenso dello Stato, fa una « eccezione » al caso in cui la proprietà venisse ceduta alla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, che svolge (asserisce l'emendamento) « compiti culturali previsti dallo statuto dell'Ateneo di Venezia ». Da quanto ho dovuto troppo lungamente fin qui esporre appare non rispondere a realtà e poter diventare, per analogica estensione, pericolosa codesta affermata identità di compiti culturali per parte di organismi ad attività sindacale e corporativa, ed altri prettamente culturali, quali l'Ateneo. Tant'è che si sente il bisogno in tutte le città, che pure hanno i loro sindacati di professionisti, di integrarli con associazioni libere, di natura puramente scientifica.

Mi si potrà dire che il timore per l'emendamento aggiunto è inconsistente, dal momento che la proprietà non ha che da non venire ceduta, per renderlo inefficace. Ma chiarissimo non è da chi possano muovere le pratiche per la cessione. Rimarrebbe per lo meno uno stato di suspicione, che parrebbe prudenza, nell'Ateneo, per non introdurre un cavallo di Troia, che potrebbe essere rappresentato dall'ammissione tra i soci di troppi « intellettuali » culturalmente degni, ma eventualmente capaci di essere indotti a preparare la cessione.

Onorevoli Senatori! Vi sono insetti nel cui fianco un altro, parassita, caccia un ovo, la cui larva è destinata a divorar l'ospite.

Ma l'insetto è ignaro del suo triste destino. L'Ateneo invece ha sentito la puntura.

Voglia l'onorevole Ministro ritirare l'ovo, se

possibile; o per lo meno dare l'assicurazione che esso è morto, e non passibile di evoluzioni perniciose all'Ateneo di Venezia che oggi il Governo protegge. Al sapere scongiurato il pericolo intravisto, aumenterà la nostra gratitudine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non entro assolutamente nel merito delle cose dette dianzi dall'onorevole senatore Giordano. Soltanto in tesi generale e fedele ad una tradizione che ritengo buona, raccomando a tutti i Colleghi di volersi astenere da polemiche in confronto di affermazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Devo anzitutto scartare il paragone fatto dal collega senatore Giordano, in quanto esso suona offesa per la Confederazione nazionale dei Sindacati dei professionisti ed artisti, che può sentirsi ingiustamente ferita dal paragone espresso. Per ciò che riguarda l'atto patrimoniale di cui si discute esso prova quale considerazione abbia il Governo per l'Ateneo Veneto, in quanto è stato ceduto gratuitamente uno stabile che è stato valutato 1 milione e 264 mila lire dall'Intendenza di Finanza. Nulla è stato innovato nel contratto perchè, nell'altro ramo del Parlamento, dei due emendamenti presentati ho accettato solamente quello che non modificava la convenzione, mentre ho respinto l'altro. E questo per una questione giuridica, dato che i due rami del Parlamento sono chiamati ad approvare o a disapprovare il contratto senza poter modificare obblighi e diritti derivanti dalla convenzione all'altro contraente.

L'emendamento accettato, come ho detto, non ha innovato nulla nel contratto in parola; prevede l'ipotesi — che può verificarsi solo quale manifestazione della volontà dell'Ateneo Veneto — di cessione della proprietà patrimoniale alla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, nel qual caso verrà meno il vincolo previsto dall'art. 2 a favore dello Stato.

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN, *relatore*. Mi disponevo a rivolgere un ringraziamento al collega senatore Giordano, il quale (con quella specialissima competenza che gli deriva dalla lunga esperienza di vita veneziana, e dagli altissimi uffici che egli seppe tenere con grande dignità, pari all'energia, nella città di Venezia, la sua seconda patria di adozione) ha saputo ribadire efficacemente e vivacemente quelle ragioni che io avevo appena accennato nella mia succinta relazione.

A questo ringraziamento potrei aggiungere un altro, vivo e cordiale, all'onorevole Ministro delle finanze, non solo per ciò che egli ha soggiunto ora al senatore Giordano, ma soprattutto per la provvida

risoluzione che egli aveva preso, facendo suo quel disegno di legge.

Potrei limitarmi a questi ringraziamenti, ma la tentazione in me veneziano è troppo grande, perchè io non mi senta spinto a farmi forte della autorità del senatore Giordano, e inoltre di quella di un altro collega, oggi assente, che come il Giordano ebbe a ricoprire onorevolmente alte cariche nella città delle Lagune, partecipando attivamente alla vita dell'Ateneo veneto. Quindi potrei senz'altro farmi forte della loro autorità che basterebbe per raccomandare questa legge ai vostri suffragi. Ma dinanzi a quegli accenni svolti dal collega Giordano con una intonazione appassionatamente polemica, io sento un altro dovere da compiere, quello cioè di dissipare l'eventuale impressione che certe obiezioni e certe censure che ebbero larga diffusione in Venezia, potessero aver fatto sull'animo vostro, onorevoli Senatori.

In realtà io non ho dato importanza a quella clausola che è stata aggiunta al testo primitivo del disegno di legge, e della quale si è occupato e preoccupato in modo particolare il Senatore Giordano: quella nella quale si fa una certa eccezione «al caso in cui la proprietà venga ceduta alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti». Ecco: io trovo umano che un edificio come quello di Campo San Fantin, in una Venezia che non è ricca di locali adatti alle nuove manifestazioni della cultura, abbia potuto e possa suscitare appetiti in altri Enti; ma non saprei mai giustificare che per soddisfarli si tentasse di stroncare la vita di un altro ente culturale più che secolare che ha avuto benemerenzze di primissimo ordine in Venezia; stroncare, cioè, una di quelle tradizioni storiche e culturali che sono alla radice, sono, anzi, la radice stessa della vita nazionale, onde è vanto ed orgoglio del Regime il volerle rispettate e rinvivate, secondo l'ammonimento che più volte fu ripetuto dal Duce. Questo è appunto il caso dell'Ateneo veneto, un istituto ormai più che secolare, alla cui storia, come d'un centro vivo d'italianità culturale e quindi, indirettamente, anche politica, in tempi difficili, cioè austriaci, sono indissolubilmente legati nomi che appartengono alla più bella storia nazionale del Risorgimento. Mi limito a tre soli: Luigi Carrer, Daniele Manin, Nicolò Tommaseo. Luigi Carrer, gentile, squisito poeta romantico, ma anche scrittore di prose versatile ed elegante, le cui relazioni pubbliche tenute all'Ateneo veneto sono tali da far pensare a quelle che Giosuè Carducci doveva leggere circa otto lustri più tardi come segretario della Deputazione di storia patria per le Romagne.

E non parlo di Daniele Manin e di Nicolò Tommaseo. Ma qualcuno dei presenti mi potrebbe dire: Questa è storia ormai lontana e, sia pure, viva ancora nei nostri cuori.

Orbene, posso confermare ciò che ha detto il senatore Giordano, e ciò che potrebbe ridire qui il senatore Orsi se fosse oggi fra noi: è innegabile

che questa tradizione antica ha proseguito sino ai nostri giorni ininterrottamente e degnamente, non solo con la pubblicazione di cento e più volumi nei quali abbondano saggi e memorie importanti, soprattutto di storia veneziana, non solo con quei cicli di conferenze e con veri corsi di lezioni di storia veneta, fra i quali restano memorabili quelli dello stesso senatore Orsi, ma anche con numerose serie di conferenze su problemi vivi, d'attualità, riguardanti in modo speciale Venezia, ma sempre in attinenza con la vita nazionale.

Ci tengo anche, onorevoli Senatori, ad aggiungere che non si deve credere — come fu tentato di far credere — che l'Ateneo veneto così come è oggi, rappresenti un doppione e scadente, e quindi pressochè inutile o superfluo, del Reale Istituto Veneto. Non c'è chi, conoscendo la natura dell'uno e dell'altro Ente culturale, possa dubitare delle profonde diversità nel carattere e nelle funzioni dei due Enti culturali; che, cioè, al Reale Istituto Veneto spetti la funzione di approfondire e far progredire ed illustrare la scienza, mentre all'Ateneo veneto spettano in particolare compiti più modesti, ma seriamente divulgativi della scienza, della cultura, della storia; e non è ancora dimostrato che questa seconda funzione sia meno meritoria ed utile di quella altamente scientifica, almeno ai fini nazionali. Evidentemente è questa una preziosa funzione integratrice dell'altra.

Ora, che a queste sue funzioni l'Ateneo veneto abbia fino ad oggi adempiuto e continui ad adempiere, credo non si possa dubitare. Potrei fare i nomi degli ultimi presidenti e dei loro collaboratori più assidui e più noti, ma mi limito a pronunciare un nome solo, quello dell'attuale presidente dell'Ateneo, che io ebbi a citare l'altro giorno in quest'Aula, a titolo di lode, il nome di Luigi Marangoni, il proto-architetto della Basilica di San Marco. Esso, da solo, è una garanzia più che sufficiente di quella serietà d'intenti e di opere che ispira l'Ateneo veneto nella nuova fase della sua vita. Che se, nella mia relazione non accennai a quella tale clausola, nè di essa mi preoccupai in vista o per timore di eventuali pericoli futuri, credo di non aver fatto male. Credo, onorevoli Senatori, che si possa aver la certezza che il nuovo gesto generoso compiuto dal Governo verso l'Istituto culturale veneziano gli servirà di sprone, conferendogli quasi un impegno d'onore per mostrarsene sempre più degno, cioè sempre più alacre continuatore e rinnovatore di quella tradizione che l'atto munifico dello Stato ha riconosciuto e che l'avvenire non mancherà di consolidare in nuova luce di opere buone. Il che sarà per esso anche il modo più efficace per attestare la sua riconoscenza al Regime, pensoso sempre di quanto concerne la nobile città delle Lagune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto in data 9 aprile 1936-XIV, in virtù del quale lo Stato ha ceduto gratuitamente all'Ateneo Veneto, il fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin, di importante interesse artistico-monumentale, valutato in lire 1.264.000, col vincolo della destinazione dell'immobile a fini culturali e con l'obbligo all'Istituto donatario di richiedere il consenso dello Stato per il riconoscimento della conservazione di detti fini in caso di successivi passaggi di proprietà a qualsiasi titolo, fatta eccezione al caso in cui la proprietà venisse ceduta alla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti, che svolge anche i compiti culturali previsti dallo Statuto dell'Ateneo di Venezia.

(Approvato).

Art. 2.

È fatto obbligo all'Ateneo Veneto di dare alle pitture e sculture esistenti nel fabbricato ceduto, la destinazione perpetua di arredamento dell'immobile, e, qualora dovessero, per qualsiasi motivo, cessare da tale destinazione, o non fosse provveduto alla loro conservazione con le dovute cautele, ritorneranno in proprietà dello Stato, senza corresponsione di prezzo o compenso alcuno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica » (N. 1401). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli » (N. 1413). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonchè il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni » (N. 1425). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonchè il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione, nonchè il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette » (N. 1427). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo » (N. 1429). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente l'autorizzazione dell'emissione di ordini di accre-

ditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva » (Numero 1433). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza » (N. 1434). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 » (N. 1439). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela » (N. 1441). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di

pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico » (N. 1442) — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale » (N. 1444). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie

tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (N. 1448). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno » (N. 1449). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV,

n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, concernente il nuovo contingentamento dei prodotti delle Isole Italiane dell'Egeo, da ammettersi in franchigia doganale nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione » (N. 1451). - (Approvato dalla Camera dei Deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Centurione Scotti, Cian, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faina, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallenga, Gasparini Jacopo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480):

Senatori votanti	151
Favorevoli	145
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica (1401):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le lotterie di Merano e di Tripoli (1413):

Senatori votanti	151
Favorevoli	141
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, che modifica il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegata nell'allattamento e nella dentizione, nonché il trattamento dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni (1425):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'articolo 110 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, numero 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette (1427):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1878, concernente autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Direttori del Commissariato della Reintegra dei Regi Tratturi di Foggia e dell'Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere di Palermo (1429):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli olii di oliva (1433):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovia, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza (1434):

Senatori votanti	151
Favorevoli	147
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al Regolamento di previdenza approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (1439):

Senatori votanti	151
Favorevoli	145
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela (1441):

Senatori votanti	151
Favorevoli	144
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme per l'esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico (1442):

Senatori votanti	151
Favorevoli	144
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra

per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale (1444):

Senatori votanti	151
Favorevoli	144
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1459, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (1448):

Senatori votanti	151
Favorevoli	145
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1526, riguardante il nuovo contingentamento dei prodotti delle isole italiane dell'Egeo da ammettersi in franchigia doganale nel Regno (1449):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (1451):

Senatori votanti	151
Favorevoli	146
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (N. 1452). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi » (N. 1453). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936 — Anno XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 » (N. 1454). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al *Modus vivendi* di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « *modus vivendi* » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi » (N. 1455). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 » (N. 1456). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli

scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924: Atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1924; atti firmati in Roma il 26 settembre 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XIII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti » (N. 1457). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) » (N. 1472). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere » (N. 1473). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di navi bananiere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio

banane per l'acquisto di altre navi bananiere » (N. 1474). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda Monopolio Banane per l'acquisto di altre navi bananiere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1475). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1476). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV,

n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione "Cassa di risparmio" » (N. 1490). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione "Cassa di risparmio" ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della sezione « Cassa di risparmio », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1º, dopo la parola addivengano, sono inserite le seguenti: o siano nel frattempo addivenuti.

Dopo il 2º comma dello stesso articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

Continuerà parimente ad applicarsi ai predetti Istituti la norma dell'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, concernente la estensione alle Casse di risparmio delle garanzie e dei privilegi stabiliti per la Cassa depositi e prestiti per determinati mutui concessi ai comuni e alle province.

Agli Istituti di credito di diritto pubblico che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente sarà applicabile la disposizione dell'articolo 61 del Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021, richiamata dal secondo comma dell'articolo 37 del Testo Unico 25 aprile 1929, n. 967, limitata-

mente, però, ad un ammontare di mutui a favore di province, comuni ed altri enti indicati al predetto articolo 61, che non sia superiore a quello corrispondente alla proporzione fra la massa dei risparmi e la cifra di capitali dati a mutuo ai diversi enti sopra indicati, risultante dall'ultimo bilancio della soppressa sezione « Cassa di Risparmio », a condizione che, per i risparmi raccolti e per i mutui concessi agli enti suddetti, sia tenuta una separata contabilità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici » (N. 1491). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali » (N. 1495). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 36 del Codice penale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare in modo unitario la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la stampa e propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — In tutti i casi in cui viene ordinata la pubblicazione di una sentenza penale di condanna in uno o più giornali designati dal giudice, questi dispone la pubblicazione per estratto, a meno che non ravvisi necessaria nel suo prudente arbitrio la pubblicazione integrale.

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto s'intendono abrogate.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI —
BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Non è che una semplice raccomandazione che io vorrei rivolgere all'onorevole Ministro. Questo decreto-legge col quale si dispone che, anche per tutti i casi in cui le leggi speciali impongono la pubblicazione delle sentenze sui pubblici giornali, queste siano pubblicate solo per estratto, come dispone il Codice penale per norma generale, è opportunissimo; prima di tutto per unità di sistema, poi per non aggravare enormemente il condannato con la spesa della pubblicazione integrale di sentenze che, come giustamente osserva il relatore, non hanno molto spesso, nella loro motivazione, alcuna importanza speciale.

Vorrei però andare più in là e fare una raccomandazione.

Queste spese, come dicevo, sono veramente fortissime e talora, in piccole cause di Pretura, la pubblicazione della sentenza su grandi giornali viene a costare più ancora di quello che importi la condanna; il che fa sì che, quando il giudice può esimersi dal farlo, lo fa volentieri.

Io penso che sarebbe opportuno studiare la possibilità di stabilire una tariffa speciale per queste pubblicazioni, che non hanno evidentemente uno scopo commerciale e d'interesse privato, ma un altissimo carattere d'interesse pubblico.

Mi si risponderà facilmente che ciò è difficile, perchè vi sono dei grandi giornali, a grande diffusione, e quindi a tariffe altissime, mentre ve ne sono dei piccoli a diffusione ridotta e quindi a tariffe più basse. Si potrebbe risolvere la questione con un uovo di Colombo: con una disposizione cioè che stabilisse per queste pubblicazioni una tariffa ridotta del cinquanta per cento o d'altra percentuale x , mantenendosi così inalterate le proporzioni fra i vari giornali. Ciò sarebbe tanto più equo, in quanto le agenzie di pubblicità sono solite fare degli sconti anche ai privati quando questi vanno a trattare (a meno che non si tratti di annunci mortuari, perchè allora esse sanno che in quei momenti non si pensa a discutere); in generale, però, ai commercianti, a coloro cioè che pubblicano nel loro interesse, queste agenzie concedono sconti per poter fare la pubblicità.

Nel caso contemplato dal presente decreto-legge, in cui, cioè, la pubblicità è imposta dalla legge, dovrebbe essere possibile di trovare il modo di ottenere un'equa tariffa speciale.

Questa è la ragione delle mie brevi parole.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che, d'accordo con i colleghi, Ministri delle corporazioni e della stampa e propaganda, terrò conto della raccomandazione del senatore Vicini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 » (N. 1502).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Calisse, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti

Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Bono, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gasparini Jacopo, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marozzi, Martin Franklin, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montuori, Mormino, Morrone Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Piatto, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Sirianni, Sitta, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Todaro, Tolomei, Torre.

Valagussa, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1452):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi com-

merciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi (1453):

Senatori votanti	147
Favorevoli	146
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1952, col quale è data esecuzione al « Modus Vivendi » di carattere commerciale stipulato in Rio de Janeiro fra l'Italia e il Brasile il 14 agosto 1936 (1454):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi (1455):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1954, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi ed al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 14 luglio 1934: atti firmati in Roma il 26 settembre 1936 (1456):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1457):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione del-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (1472):

Senatori votanti	147
Favorevoli	142
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere (1473):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1557, riguardante il finanziamento della Regia azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1474):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana (1475):

Senatori votanti	147
Favorevoli	146
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana (1476):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione «Cassa di risparmio» (1490):

Senatori votanti	147
Favorevoli	141
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 lu-

glio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (1491):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali (1495):

Senatori votanti	147
Favorevoli	147
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063, concernente la determinazione della nuova misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37 (1502):

Senatori votanti	147
Favorevoli	146
Contrari	1

Il Senato approva.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, numero 2325, sulla parità aurea della lira » (Numero 1469). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali » (N. 1470). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo » (N. 1471). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira; — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle so-

cietà commerciali; — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo».

Propongo che questi disegni di legge, per la loro manifesta, intima connessione, siano discussi insieme, se non vi sono osservazioni nè da parte del Governo, nè da parte del Senato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora, poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che la discussione su questi tre disegni di legge sarà unica.

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 21 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2325, modificato dal Regio decreto-legge 20 luglio 1935-XIII, n. 1293;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare il valore intrinseco della moneta italiana per meglio adeguarlo, anche agli effetti dei rapporti economici, al valore delle più importanti e diffuse monete in circolazione sui principali mercati mondiali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il valore intrinseco della lira italiana è ragguagliato a grammi 4.677 di oro fino per ogni cento lire di valore nominale.

Art. 2. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, il valore della lira italiana, di cui all'articolo 1, potrà essere diminuito fino a concorrenza di una ulteriore quota del 10 per cento.

Art. 3. — I biglietti della Banca d'Italia, nonché i biglietti di Stato e le monete metalliche, continuano ad avere nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti il loro pieno valore legale.

Nulla è innovato in ordine al parere liberatorio di tali valute nè in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche e di ogni privato di ricevere nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

Art. 4. — La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo in lire italiane, sulla base aurea fissata dall'articolo 1 del presente decreto, tutte le sue riserve in oro o in divise esistenti alla data del 30 settembre 1936-XIV.

Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca vanno accreditate allo Stato.

Art. 5. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, potranno essere sospese in tutto od in parte le disposizioni in materia di movimenti di capitali e scambi con l'estero emanate in base al Regio decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, nonché contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Art. 6. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, saranno emanate le norme integrative e di attuazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV:

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

Nell'ultimo comma dell'articolo 1, alle parole: nella misura fissata per ciascun scaglione, sono sostituite le parole: nella misura pari alla metà di quella fissata nel precedente comma per la corrispondente percentuale di utili distribuiti, salvo in ogni caso l'integrale applicazione delle misure fissate nel 1° e nel 2° scaglione.

All'articolo 4º è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle società che abbiano chiuso il loro esercizio sociale in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, qualora peraltro esse siano state soggette per l'esercizio precedente alle disposizioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, riguardante la limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 573;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere a regolare il trattamento tributario degli utili delle società commerciali tanto in relazione alle esigenze del bilancio dello Stato quanto per il fine di tutelare l'avvenire delle società commerciali per rafforzarne le condizioni patrimoniali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dall'esercizio sociale in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre l'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri delle società commerciali di qualsiasi specie, comprese le società cooperative ed in genere di tutti gli enti che abbiano fini industriali o commerciali, escluse le aziende municipalizzate, sarà applicata sui redditi distribuiti un'imposta straordinaria progressiva nella misura seguente:

5 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre il 6 e fino al 7 per cento del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio;

10 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre il 7 e fino all'8 per cento;

25 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre l'8 per cento e fino al 10 per cento;

35 per cento sulla parte di redditi distribuiti oltre il 10 e fino al 12 per cento;

60 per cento sulla parte di redditi distribuiti che supera il 12 per cento.

Se negli ultimi tre esercizi sociali siano stati distribuiti utili superiori al 6 per cento, saranno

soggetti alla imposta straordinaria progressiva stabilita dal presente articolo solo gli utili eccedenti la media del triennio, nella misura fissata per ciascun scaglione.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ad ogni distribuzione di redditi o di riserve e ad ogni attribuzione di utili o di benefici ai soci, sotto qualsiasi forma eseguita.

Art. 3. — Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per gli utili distribuiti derivanti da attività esplicate dalle società commerciali, nelle Colonie a mezzo di proprie filiali o succursali, sempre che le società stesse conservino gestioni distinte ed in ogni caso producano all'Ufficio delle imposte regolari contabilità corredate da ogni elemento probatorio necessario alla ripartizione e separazione dei redditi.

Art. 4. — Con l'attuazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 a 7 del Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 573.

I «Fondi di riserva speciale vincolati» già costituiti ai sensi del citato decreto, rimangono tali fino allo scadere dei termini dal decreto stesso stabiliti. Essi sono però computati nella determinazione delle riserve di bilancio indicate nel comma primo dell'articolo 1.

Art. 5. — L'imposta del 10 per cento stabilita dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, colpisce la parte di redditi effettivamente attribuita ai soci dopo l'applicazione della imposta straordinaria stabilita dal precedente articolo 1.

Art. 6. — Per l'attuazione del presente decreto sono applicabili le norme vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, comprese le sanzioni comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze saranno emanate le norme, anche di carattere complementare o integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — SOLMI

— LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo, con la seguente modificazione:

All'articolo 12 sono aggiunti i seguenti comma:

Tuttavia il Ministero per le finanze provvederà, ai soli fini dell'imposta e con decorrenza dal 1938, alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni appartenenti a quei distretti catastali nei quali le valutazioni risultanti dall'applicazione delle suddette norme siano, nella media, superiori della metà al valore venale dei terreni stessi.

Sempre ai fini dell'accertamento dell'imposta, sono esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro. Tali censi, canoni e livelli, capitalizzati al cento per cinque del rispettivo ammontare, sono dettratti dai valori immobiliari valutati secondo le norme suddette. Per ottenere la detrazione gli interessati dovranno presentare, agli Uffici delle imposte territorialmente competenti, domanda corredata degli elementi di prova, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.

ALEGATO. Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla emissione di un nuovo prestito pubblico per valorizzare la Vittoria conseguita in Africa Orientale, e per procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza nazionale;

Ritenuta altresì l'urgente necessità di assicurare il servizio e l'estinzione di tale prestito;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, istitutiva dell'imposta sui fabbricati, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2722;

Vista la legge 11 luglio 1929, n. 1260;

Visto il Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Vista la legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, da iscriversi nel gran libro del Debito Pubblico, fruttante l'interesse annuo di lire 5 per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° gennaio 1937-XV, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile nel Regno e nelle Colonie a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Il prestito sarà ammortizzabile nel periodo di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

L'ammortamento del prestito considerato nel precedente comma avrà luogo, secondo il piano allegato al presente decreto, mediante rimborso per sorteggi annuali.

Art. 2. — I titoli del prestito creato con il presente decreto saranno offerti in pubblica sottoscrizione al prezzo di emissione, pari al valore nominale, con le norme che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

A tale sottoscrizione sono peraltro tenute le persone fisiche e gli Enti di qualsiasi natura che siano possessori di terreni e di fabbricati situati nel Regno, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo successivo.

Art. 3. — Non sono tenuti alla sottoscrizione:

1° lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione della Corona; le Amministrazioni dirette dello Stato; gli Stati esteri per i beni che essi possiedono nel Regno;

2° il Partito Nazionale Fascista e gli Enti e le Opere da esso dipendenti;

3° le Province ed i Comuni;

4° gli Istituti ed Enti di beneficenza od aventi semplici fini assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

5° gli Istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici; le Accademie e le Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri; la Croce Rossa; la Lega Navale Italiana;

6° gli Enti ecclesiastici aventi semplici scopi di culto o di beneficenza;

7° gli Enti ed Istituti per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle Province e dei Comuni; le Cooperative edilizie ammesse a fruire del contributo dello Stato.

Art. 4. — Sono tenuti alla sottoscrizione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 le Ditte, persone fisiche od Enti, quali risultano in ciascun articolo dei ruoli dell'imposta sui terreni e di quella sui fabbricati pubblicati nell'anno 1937-XV e seguenti per il tributo dell'anno stesso.

Tuttavia, quando risulti agli uffici o sia dimostrato dagli interessati che le partite catastali non sono intestate ai reali possessori, sono tenuti questi ultimi alla sottoscrizione.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, le Ditte debbono essere considerate per sé stanti, quali risultano da ciascun articolo di ruolo, indipendentemente dai cumuli di redditi che per le Ditte stesse o per i singoli componenti di esse possono verificarsi con altri articoli di ruolo.

Art. 5. — Sono tenuti alla sottoscrizione anche i possessori di terreni o di fabbricati i cui redditi siano temporaneamente esenti da imposte reali, o che siano soggetti ad un tributo sostitutivo delle imposte stesse.

Sono dei pari tenuti i possessori dei beni immobili i cui redditi sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile ai sensi del Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2722, della legge 11 luglio 1929, n. 1260 e dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, nonchè coloro che abbiano effettuati investimenti immobiliari in opere non ancora ultimate o non ancora suscettibili di reddito.

Art. 6. — La somma che ciascun possessore di beni immobili è tenuto a sottoscrivere al prestito è stabilita nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile.

La valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi risultanti dai ruoli delle imposte fondiarie per il 1937-XV.

Per i terreni ed i fabbricati indicati all'articolo 5, la valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi già risultanti da normali e definitivi atti di accertamento ai fini delle rispettive imposte dirette; in mancanza si provvede ad apposito accertamento del reddito.

Per gli investimenti in opere non ultimate o non ancora suscettibili di reddito si tiene conto delle somme investite o dei prezzi correnti alla data del presente decreto.

Art. 7. — La valutazione del valore dei beni immobili indicata all'articolo precedente è eseguita:

1° per i terreni, sulla base dell'estimo catastale soggetto od assoggettabile all'imposta fondiaria moltiplicato pel coefficiente fisso di 3,66 e capitalizzato al tasso del 100 per 5.

2° per i fabbricati, sulla base del reddito imponibile soggetto od assoggettabile alla relativa imposta, capitalizzato al tasso del 100 per 5.

Art. 8. — Dal valore dei beni immobili valutato nei modi stabiliti dal presente decreto i sottoscrittori hanno il diritto di chiedere la detrazione dell'ammontare dei crediti ipotecari gravanti i beni stessi nella somma effettiva dovuta alla data del 1° gennaio 1937-XV, alle seguenti condizioni:

1° che l'ipoteca sia stata regolarmente iscritta anteriormente alla data del presente decreto;

2° che sia dimostrata l'inerenza dell'ipoteca agli immobili ai quali si riferiscono le partite catastali riguardanti ciascuna Ditta iscritta nei ruoli delle imposte fondiarie;

3° che il reddito derivante dai crediti suddetti risulti accertato o denunciato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, agli Uffici delle imposte territorialmente competenti, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 9. — Sono esenti dalla sottoscrizione le Ditte per le quali il valore degli immobili valutato

ai sensi del presente decreto non raggiunga le lire diecimila.

Agli effetti della determinazione del limite indicato al comma precedente si tiene conto del cumulo dei redditi immobiliari iscritti a nome della stessa persona od Ente. Per la determinazione delle quote da sottoscrivere si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo 4 sempre che il cumulo non sia necessario per quote che separatamente considerate non raggiungano il minimo di sottoscrizione.

Per i valori superiori a lire diecimila le frazioni che, con l'applicazione dell'aliquota stabilita dall'articolo 6, portano ad una sottoscrizione inferiore a lire cinquanta sono trascurate e le frazioni che portano ad una sottoscrizione superiore alle lire 50 sono arrotondate a lire 100.

Art. 10. — È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV, e per la durata di 25 anni, una imposta straordinaria immobiliare.

Sono soggetti alla detta imposta i possessori di terreni e di fabbricati indicati agli articoli 2, 4 e 5, salvo le esenzioni di cui all'articolo 3.

Il provento della imposta straordinaria immobiliare è devoluto ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito autorizzato dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 11. — Nella prima applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare la determinazione delle Ditte ad essa soggette è eseguita secondo le disposizioni degli articoli 4, 5 e 9 del presente decreto.

Art. 12. — L'imposta è applicabile nella misura annua del 3, 50 per mille dei valori immobiliari valutati secondo le norme degli articoli 6, 7 ed 8 del presente decreto.

Art. 13. — La determinazione delle somme che ciascuna Ditta è tenuta a sottoscrivere al prestito spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Questi, trascorso il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 8, compileranno ruoli speciali riscuotibili in sei rate bimestrali eguali.

Art. 14. — Agli Uffici delle imposte dirette spetta la determinazione delle somme da sottoscrivere anche in confronto dei possessori di immobili indicati all'articolo 5.

L'accertamento dei redditi da prendersi a base della determinazione suddetta è eseguito secondo le norme vigenti per l'imposta sui fabbricati, a meno che, per i terreni, i relativi estimi non risultino già definitivamente valutati dagli organi competenti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i possessori dei beni immobili indicati all'articolo 5, debbono presentare apposita dichiarazione ai competenti uffici delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per tali dichiarazioni si applicano le norme e penali del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 15. — Per le sottoscrizioni disposte dal presente decreto, l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni fino al 90 per cento

dell'ammontare rispettivo, all'interesse annuo non superiore al 5 per cento comprese le spese e le commissioni.

Per tali sottoscrizioni anche gli Istituti di credito e le Banche di Diritto pubblico, nonchè gli altri Istituti di credito che saranno designati con decreto del Capo del Governo, potranno concedere crediti ed anticipazioni al tasso massimo di interesse sopra indicato ed a tutte le altre condizioni previste dal presente decreto.

Crediti ed anticipazioni debbono essere concessi solo su domanda delle Ditte interessate, corredata da certificato dell'Ufficio delle imposte competente, recante l'intestazione completa della Ditta, gli estremi della iscrizione a ruolo, la quota di sottoscrizione stabilita.

Le somme debbono essere dall'Istituto versate all'esattore delle imposte dirette che ha in carico la riscossione della quota contro quietanze da utilizzare per il ritiro del certificato provvisorio secondo quanto è disposto dal successivo articolo 20.

Per tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito sopra accennate e relative rinnovazioni, in sostituzione delle imposte di registro e di bollo e surrogatorie, si applica la tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni medesime.

Art. 16. — Per la risoluzione delle controversie per l'applicazione del presente decreto valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.

Ove, in dipendenza dell'accoglimento dei ricorsi degli interessati, debba procedersi alla restituzione di quote di sottoscrizione, ad essa si provvederà, insieme con i relativi interessi, a favore del sottoscrittore ovvero dell'Istituto sovventore con le norme stabilite per la restituzione delle quote d'imposta riconosciute indebite.

Art. 17. — Per la riscossione dei ruoli speciali di sottoscrizione e dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi.

Il versamento delle quote di sottoscrizione può essere fatto direttamente in Tesoreria per disposizione dell'Intendente di finanza sia d'ufficio che su domanda del contribuente.

Per le quote relative alle sottoscrizioni il credito della finanza ha privilegio speciale per l'intero ammontare delle quote stesse sugli immobili cui esse si riferiscono, salvi sempre i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il privilegio è trasferito all'Istituto bancario, nonchè all'Istituto di emissione, nel caso di anticipazione, limitatamente all'ammontare del credito o dell'anticipazione e fino all'estinzione di questi.

Art. 18. — Gli obblighi e le condizioni dell'esattore e del ricevitore provinciale per la riscossione delle quote di sottoscrizione saranno disciplinati

con le norme di applicazione da emanarsi in forza dell'articolo 23 del presente decreto.

Art. 19. — Il diritto della finanza di iscrivere a ruolo le quote di sottoscrizione si prescrive col 31 dicembre 1939.

Quando trattisi di quote relative agli immobili indicati all'articolo 5, il diritto della finanza di accertare i redditi stessi si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, ed il diritto di iscrivere a ruolo si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i redditi furono definitivamente accertati.

Per l'imposta straordinaria immobiliare il diritto d'iscrizione nei ruoli è limitato all'imposta dell'anno in corso e dei due precedenti.

Art. 20. — Avvenuto l'integrale pagamento delle quote iscritte a ruolo, e sulla base della quietanza dell'esattore, le Sezioni di Regia Tesoreria rilasciano al possessore delle quietanze stesse, previo il conguaglio degli interessi, un certificato provvisorio da commutare poi in titolo definitivo.

Quando il versamento è eseguito da un Istituto di credito, ai sensi dell'articolo 15, il certificato provvisorio ed il titolo definitivo debbono essere consegnati all'Istituto stesso, il quale ha su di essi garanzia reale fino all'estinzione della sovvenzione concessa.

I sottoscrittori al prestito redimibile possono ottenere il riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare istituita con l'articolo 10 a condizione che il pagamento dell'imposta riscattata venga eseguito con titoli del prestito stesso. Le modalità e condizioni saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 21. — Al prestito autorizzato col presente decreto sono estese tutte le disposizioni di legge che regolano il gran libro e il servizio del Debito Pubblico in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel decreto stesso.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite di Debito Pubblico. Essi fruiscono altresì delle agevolanze consentite ai titoli del redimibile 3,50 per cento dal titolo II del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, in materia di costituzione di depositi cauzionali e di reinvestimento di capitali, nonchè delle esenzioni da tassa di registro, per donazioni e dalla tassa di successione previste dal titolo predetto per i trasferimenti in forza di atti tra vivi, a titolo gratuito e per successione, e per le costituzioni di doti.

Art. 22. — Le ricevute, i certificati provvisori ed i trasferimenti di essi, i titoli definitivi, da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessione governativa.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione, sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni, gli avvisi riguardanti la presente operazione, sui giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa.

Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della presente operazione e delle sue condizioni. Alle affissioni stesse si applicheranno le disposizioni concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni ed i manifesti elettorali.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in franchigia, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tal uopo stabilite.

Art. 23. — Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate tutte le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, e saranno stabilite le caratteristiche dei nuovi titoli e la loro ripartizione in tagli.

Art. 24. — È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per la fabbricazione, l'emissione, la consegna dei certificati provvisori e dei titoli definitivi considerati in questo decreto, e in genere per tutte le spese dipendenti dalla presente operazione.

Art. 25. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 26. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 — Anno. XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RICCL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCL. Onorevoli Senatori, è ben manifesta l'importanza dei tre decreti-legge che oggi sono sottoposti alla nostra discussione. Poichè il principale tra essi, sull'allineamento monetario, trova giustificazione nella situazione monetaria internazionale, consentitemi che dia un rapido sguardo,

come hanno anche fatto i relatori, a quello che è avvenuto all'estero in materia di svalutazione

Non parlerò delle svalutazioni più antiche, ma mi limiterò soltanto a quelle post-belliche più recenti. Non mi soffermerò quindi sulla volatilizzazione completa del marco, liquidato nell'ottobre 1924, quando fu istituito un marco nuovo con base aurea che fu ed è rigorosamente difeso e bloccato. Sotto certi aspetti e sotto determinati rapporti, questo marco subì deviazioni convenzionali, istituendosi il marco bloccato, il marco registrato, il marco turistico, il marco derivato da conti correnti, tutto in armonia con un regime statale di blocco. Questo sarebbe un primo tipo di svalutazione.

Ma la svalutazione che agli occhi di tutti ha avuto più importanza, è quella fatta nel settembre del 1931 dall'Inghilterra. La sterlina era stata disancorata dall'oro durante la guerra, per salvare le riserve auree della Banca d'Inghilterra. Apro una parentesi: quelle riserve erano state aumentate con un apporto di circa 500 milioni di lire italiane oro, da noi consegnate all'Inghilterra. Di questi 500 milioni non si è saputo più niente. Ne ho chiesto qualche volta notizia ai predecessori dell'onorevole Ministro delle finanze, ma non sono riuscito ad ottenere risposta. So che era stato pattuito, giusta l'accordo Volpi, che ad ogni nostra rata di pagamento a rimborso dei debiti di guerra, l'Inghilterra ci avrebbe restituito due o più milioni di lire oro. Cessati i pagamenti dei debiti di guerra, che cosa è successo di tale nostra riserva? Se non paghiamo più nulla, e neanche l'Inghilterra paga più nulla sui suoi debiti di guerra verso l'America, deve l'Italia rinunciare alla restituzione di quella somma?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Figura nel conto del Tesoro.

RICCL. Mi permetta, onorevole Ministro, ma nel conto del Tesoro non c'è mai stata, almeno in quello pubblicato e distribuito ai Senatori; c'è soltanto nel conto della Banca d'Italia come credito verso lo Stato italiano. Ma quello che io chiedo è non se il nostro credito è contabilizzato, bensì se si provvede a realizzarlo.

La sterlina dunque andò ribassando fino a perdere il 30 per cento del suo valore; poi si riebbe e nell'aprile 1925 fu dal Ministro Churchill di nuovo ancorata all'oro, colla più larga garanzia di convertibilità, esempio unico di rivalutazione nella storia recente; ma fu un vero disastro per l'economia inglese, perchè tale rivalutazione richiese una revisione delle merci e influi sul movimento dei prezzi interni dando luogo ad inconvenienti gravi, scioperi, ecc.

Nel 1931 la bilancia dei pagamenti inglese era talmente deficitaria e talmente forte era il ritiro del danaro estero dai depositi e la contrazione delle riserve, che l'Inghilterra venne nella deliberazione di staccare la sterlina dall'oro tornando ancora al corso forzoso. Questo fu fatto per riguardo ai suoi rapporti con l'estero, per la bilancia

commerciale; non per riguardo all'interno, dove anzi essa riuscì a mantenere costante il costo della vita, tanto costante che da allora non è quasi variato. Il costo della vita era misurato nel settembre 1931 da 145, cioè 45 per cento in più dell'anteguerra, oggi è misurato da 151. Questo leggero aumento è dovuto al rincaro di alcuni generi alimentari nel mercato internazionale.

Le oscillazioni, i movimenti della sterlina sono controllati mediante un fondo di stabilizzazione, in modo da poter combattere qualunque attacco da parte dell'estero; la Banca d'Inghilterra non fa che variare il prezzo di acquisto dell'oro. Anteriormente alla guerra lo pagava al prezzo ufficiale di 85 scellini per oncia troy (g. 31,1), ora lo paga a prezzo giornalmente variato, che oggi è a 142 scellini. Ciò corrisponde ad una svalutazione di circa 40 per cento. È una moneta manovrata, in quanto a suo piacimento, coll'aumentare o abbassare il prezzo dell'oro, l'Inghilterra varia la capacità d'acquisto della sterlina.

Per ragioni ben diverse è avvenuta la svalutazione del dollaro. La crisi di prosperità del 1929, seguita dal noto disagio e da una successione di abbondanti raccolti agrari, cagionò un fortissimo rinvio delle derrate agricole; quindi impossibilità da parte degli agricoltori di collocare il loro prodotto e di pagare i forti debiti, specialmente quelli ipotecari, che gravano sulla proprietà negli Stati Uniti e di pagare i premi di assicurazione sulla vita. Questi due generi: ipoteche agricole e assicurazioni sulla vita sono sviluppatissimi negli Stati Uniti. Qualora fosse continuato il rinvio dei prezzi, sarebbero saltate le Banche e le Compagnie di assicurazione. Allora, per ragioni cioè di equilibrio interno, in tutti i quarantotto Stati Confederati dell'America, ma principalmente negli Stati agricoli del West, il Presidente Roosevelt venne ai primi del 1934 nella decisione di svalutare (di 40,94 %) il dollaro per produrre un aumento dei prezzi. All'incirca è la stessa svalutazione che per motivi interni si fece qualche volta ai tempi della Repubblica Romana, quando i debitori che dovevano pagare in argento, chiesero di pagare in rame o in generi di minor valore.

Vedete quanto sia diversa la causa e il carattere della svalutazione inglese in confronto di quella americana: questa è stata fatta espressamente per cagionare un aumento nei prezzi all'interno; il che poi ha avuto i suoi inevitabili effetti anche nei confronti coll'estero; effetti che alla politica economica americana non giovano, perchè essa non vuole avere una bilancia commerciale attiva, ma la desidera leggermente passiva. Ma la sterlina fu subito manovrata in modo da deprezzarsi e tenere il passo col dollaro, ed altre nazioni si allinearono, e tutto influi sul commercio estero dei paesi rimasti fedeli alla base aurea.

La Francia fu spinta alla recente svalutazione da un esodo fortissimo d'oro dalla Banca e dal deficit della bilancia dei pagamenti; la Francia per altre cause si trovava all'incirca nelle stesse

circostanze dell'Inghilterra nel 1931; ora si è allineata col dollaro, prendendo accordi coll'America e coll'Inghilterra per la difesa della propria moneta.

Una delle cause di questi movimenti, di queste spinte ora all'aumento, ora al ribasso di determinate monete è sempre stata la massa di denaro apolide, che si trasferisce or qua or là. Adesso Roosevelt intende occuparsi di tale denaro vagante che calcola, per la parte oggi investita in America, circa 7 miliardi di dollari. Tale ospite degli Stati Uniti potrebbe d'improvviso andarsene, cagionando così il ribasso di titoli, di merci, e producendo disagio nell'economia americana.

Mi viene in mente un romanzo di Victor Hugo, dove viene descritto l'episodio di un pesante cannone montato su affusto a ruote, il quale, strappati i legami che lo tenevano fissato, si muove qua e là sulla coperta d'una nave a causa del rullio, recando ovunque danno e distruzione. Tale più o meno è stata negli anni passati la funzione della massa monetaria internazionale vagante. Noi l'abbiamo sentita quest'azione nel 1927, noi ed anche la Francia, quando la speculazione giuocò all'aumento sulla lira italiana e sul franco. Improvvisamente, dopo un periodo di forte ribasso del franco e della lira, li vedemmo aumentare. La sterlina era arrivata a 87 ed il dollaro a 17.90. La Francia ne profitò stampando largamente biglietti e rivendendoli agli speculatori. Questa vendita è una delle cause dell'aumento fortissimo delle riserve auree francesi. Noi non facemmo altrettanto.

Ho già sommariamente descritto la situazione nella quale si trovava l'Italia nel 1933-34, l'altro giorno quando si parlava del bilancio consuntivo dell'esercizio 1934-35. Alle cause che ho allora accennato vi è senza dubbio da aggiungere la svalutazione avvenuta nel dollaro nel 1934, la quale aveva peggiorato le condizioni di ambiente della nostra bilancia commerciale.

Infatti essa andava declinando. I provvedimenti per la valuta gettavano nei circoli commerciali un discredito sulla nostra lira. Era sorta, manco a dirlo, la «borsa nera». Poi venne una serie di altri provvedimenti. Praticamente la lira non aveva più la base aurea. In parecchi settori la lira era fortemente svalutata. Per esempio dove si svolgevano le compensazioni private, si era arrivati a pagare 50 e qualche volta anche 100 per 100 di premio per ottenere la valuta estera.

Strappi di minore importanza erano avvenuti per effetto di legge; come la lira turistica, la autorizzazione alla Banca d'Italia a pagare l'oro quindici lire il grammo invece che dodici.

In sostanza, già nel settembre eravamo in piena svalutazione, ma una svalutazione direi inorganica, che colpiva certi settori dell'economia nazionale e che ne lasciava invece meno colpiti altri.

Dopo i provvedimenti presi dalla Francia, cui fecero seguito provvedimenti consimili per parte della Svizzera e dell'Olanda, certamente la nostra

posizione era peggiorata. Non era indispensabile prendere provvedimenti analoghi perchè si sarebbe potuto, con qualche difficoltà ed asprezza, ma si sarebbe potuto, tirare innanzi. Infatti la bilancia commerciale sembrava, finite le sanzioni, dare qualche miglioramento; il movimento viaggiatori stava riprendendo. Però se non indispensabile, era opportuno prendere un provvedimento organico.

E allora quale poteva essere la strada da seguire? La moneta completamente manovrata e a corso forzoso, come in Inghilterra, per noi era di difficile attuazione, perchè richiedeva una massa di manovra aurea che non credo noi possiamo avere: l'onorevole Ministro (per quanto le statistiche debban tenersi segrete), sarà d'accordo con me nel riconoscere che le nostre riserve non sono uguali a quelle della Banca d'Inghilterra. Restavano altre due vie: o la moneta bloccata e controllata come in Germania, o la svalutazione della lira, svalutazione senza le garanzie della stabilizzazione, perchè le nostre condizioni per ora non ci permettono di farlo. Speriamo che in un avvenire prossimo sia possibile avere tali condizioni, necessarie per una vera e propria stabilizzazione. Fra queste condizioni c'è almeno la pubblicazione del bilancio della Banca di emissione, dove si dimostri che vi è una certa copertura aurea.

Il Governo ha scelto questa soluzione, della svalutazione, riportando la lira al livello relativo al dollaro in cui si trovava nel 1927; in altri termini facendo una svalutazione di circa 40 per cento, pari a quella fatta nel 1934 al dollaro.

Non è stato esaminato se l'altra soluzione del bloccamento completo, come praticato in Germania, fosse migliore; ma dal momento che il Governo, il quale ha in mano tutti gli elementi della questione, ha ritenuto di dover fare così (sono questioni delle quali comprendo benissimo che non si possono richiedere tutti gli elementi di giudizio), è segno che questa via, tutto considerato, deve aver presentato vantaggi in confronto dell'altra.

Unicamente per un senso di amor proprio e di paternità, perdonatemi se ricordo un suggerimento che io avevo dato l'anno scorso, discutendosi il bilancio delle Corporazioni, di arrivare, cioè, ad una svalutazione della lira nei soli confronti con l'estero, senza parlare di svalutazione agli effetti interni. Io avevo consigliato di aumentare quanto si riteneva necessario, sia pure di 50 per cento, il dazio *ad valorem* su tutte le importazioni e di non attribuire questo incasso allo Stato, ma di ripagarlo, quale premio di esportazione, tanto più che con ogni paese gli scambi si compensano. Si arrivava così allo stesso risultato al quale si arriva adesso colla svalutazione della lira. Si poteva poi estendere questo provvedimento a tutti i noli e alle rimesse degli emigranti. Si sarebbero evitati due inconvenienti: l'uno di portare la parola «svalutazione» a conoscenza di quella grandissima parte del pubblico italiano che ignora

che cosa siano le questioni di valuta e i rapporti con l'estero e che ora bisogna stare bene attenti, che non sia presa dal panico o dalla tendenza a sfruttare la svalutazione. L'altro inconveniente è questo, che, volere o no, oggi colla svalutazione della lira noi diamo un premio a tutti coloro che hanno imboscato il denaro all'estero e che malgrado tutti i decreti del Governo e gli obblighi di dichiarare e cedere i crediti all'estero son riusciti a tenere nascosto, fuori d'Italia, il loro denaro.

L'allineamento della lira è stato accompagnato con altri provvedimenti, nell'insieme molto bene ideati, per la difesa del mercato interno. Io li accenno soltanto: limitazione di prezzi, di fitti, di tariffe (gas, acqua, luce elettrica ecc.), riduzione di parecchi dazi specifici, abolizione del dazio *ad valorem* che era stato imposto quale reazione a certe svalutazioni estere (oggi non più giustificato avendo svalutato anche noi), abolizione delle compensazioni private. Questa ultima è la cosa che mi fa più piacere, perchè le compensazioni private davano luogo ad una quantità di inconvenienti, non vorrei dire di abusi. Vi ho già accennato altra volta: furono immaginate con un concetto teorico apprezzabile, ma praticamente si poteva capire subito che non andavano e la conferma sta nel fatto che quando ne parlai per la prima volta, mi sentii obbiettare che si trattava di premiare le «esportazioni nuove». Ora qualunque persona pratica comprendeva benissimo che era impossibile distinguere le esportazioni nuove dalle vecchie. O si premiavano tutte o nessuna. *Parce sepulto* e non parliamone più!

Vi sono altri due decreti all'ordine del giorno i quali rientrano nel quadro dei provvedimenti finanziari adottati in relazione alla lira.

Mi sbrigherò brevemente con qualche piccola osservazione pratica sul prestito redimibile e sulla imposta straordinaria immobiliare. Il giudizio migliore potrebbe essere questo: «l'imposta patrimoniale applicata nell'immediato dopo guerra condusse ad una crisi prolungata di tutta la proprietà terriera». Sono parole dell'onorevole Ministro nella seduta del 18 maggio 1935 alla Camera; ma, poichè l'onorevole Presidente ci ha raccomandato di non riferirci a quanto è stato detto alla Camera, non aggiungo altro. Trovo che il minimo di dieci mila lire è troppo basso. Si viene a gravare troppo fortemente tutta la piccola proprietà immobiliare, piccoli terreni ed appartamenti. Pazienza si trattasse solo della tassa, ma il prestito (che su lire 10.000 ne implica 500), non tutti possono essere in grado di pagarlo. L'imposta patrimoniale del 1919 non è ancora esaurita e su molte proprietà graveranno l'una e l'altra. Quella aveva come minimo imponibile 20 mila lire e le aliquote annue cominciavano con 16,7 per mille invece di 35, e raggiungeva l'aliquota 35 solo per i patrimoni di un milione. Era quindi una tassa molto più mite della tassa attuale. Io non so se si potrà realizzare tutto il prestito e se si riuscirà a riscuotere l'imposta, ma certo è che, specie sulla piccola proprietà,

questa tassa patrimoniale rappresenta un gravissimo onere; essa corrisponde al 7 per cento del reddito e mi pare che non sia poco.

Vi sono poi esoneri; io non li discuto quando son fatti ad enti pubblici, specialmente quando si tratta della sola parte finanziaria cioè del prestito, ma non trovo giusto che si abbiano ad esonerare dall'onere fiscale, cioè dalla tassa, le case di abitazione e di affitto possedute dai Comuni, dalla Provincia o da altri enti pubblici. Quando gli enti pubblici sono nella posizione di privati, devono pagare ugualmente come il privato. Invece il Comune, proprietario del terreno o della casa da affittare, non pagherà il 7 per cento come lo pagherà il privato. Ugualmente dovrebbero pagare l'imposta le cooperative edilizie, l'Istituto delle Case popolari e tanto più dovrebbero pagarla i soci assegnatari di appartamenti. Quando tutto il patrimonio privato è gravato da questa imposta del 7 per cento, non è giusto che taluni privilegiati siano esenti, pazienza dal prestito, ma non dalla tassa!

C'è poi una questione che vorrei chiarire: è ammessa la sottoscrizione al prestito per delega? Può cioè il signor A sottoscrivere al prestito forzoso nell'interesse ed in luogo del signor B, s'intende colla costui approvazione?

È importante saperlo, perchè la disposizione dell'articolo 43 del decreto integrativo 10 novembre, esonera dalla tassa complementare i sottoscrittori che si facciano intestare il titolo. La segnalo senza ombra di critica essendo il primo strappo che viene dato in materia di tassa complementare!

Non ho altre osservazioni da fare per quanto concerne il prestito immobiliare e passo all'altro progetto sull'imposta progressiva sui dividendi delle società commerciali.

Già altre volte son venuti in discussione disegni di legge circa società commerciali e dividendi distribuiti. Non so chi sia l'estensore di questi disegni di legge, ma devo ricordare che il Codice di commercio stabilisce che le società commerciali possono essere di tre specie: società in nome collettivo, società in accomandita e società anonime per azioni.

Parlando di società commerciali quindi, si parla di tre specie di società, ma quando si parla di dividendi si parla soltanto dell'ultima di queste tre specie, cioè delle società anonime per azioni. Ora domando: questa legge la volete applicare a tutte le società commerciali o solamente alle società anonime? In tal caso invece di società commerciali dovevasi dire società anonime. E per le altre società? Se si tassano gli utili delle società anonime, è giusto siano tassati gli utili conseguiti nello stesso modo, con lo stesso procedimento, da una società in nome collettivo o da una società in accomandita ed anche da un'azienda privata. Sotto questo punto di vista la prima legge del genere, quella sui profitti di guerra fatta nel 1916, era precisa. C'era la differenza, in confronto con

quella proposta oggi, che colpiva gli utili realizzati anche se non erano distribuiti, ma colpiva tutti gli utili realizzati sia da privati, sia dalle società anonime, in accomandita ecc.

Ora io credo che sotto questo punto di vista sarebbe bene dare qualche chiarimento.

Io non ho altre osservazioni da fare. Questi che ho esposto sono concetti improntati, mi sembra, ad evidente giustizia, sui quali spero che l'onorevole Ministro vorrà favorire dei chiarimenti. L'insieme di questi progetti di tasse è in linea generale ben congegnato, solamente nei dettagli ho creduto opportuna qualche osservazione, che sembrandomi conforme a giustizia, ritengo troverà consoziente l'onorevole Ministro. (*Applausi*).

FLORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORA. Poche parole, onorevoli Senatori, da parte mia sul disegno di legge in esame, già illustrato dalla lucida relazione del senatore Broglia e ora dal discorso del senatore Ricci, che più si è indugiato a mettere in evidenza l'importanza economica e finanziaria dell'allineamento monetario compiuto. Ed è bene. Le riforme monetarie interessano tutti i cittadini, poichè, quale si sia la classe sociale a cui essi appartengono, la moneta misura di ognuno i consumi, i redditi, gli averi: « res nostra agitur ». Il silenzio intorno ad una riforma monetaria sarebbe sempre giudicato come indifferenza. Io ne dirò, non più come venne considerata dal senatore Ricci, ma per gli effetti che la svalutazione della lira, oltremodo sensibile (si è ridotta di circa il 41 per cento in confronto al contenuto aureo del 1927), può esercitare sulle condizioni economiche delle classi a redditi fissi e variabili, dei debitori e dei creditori e, soprattutto, sulle partite attive e passive della bilancia commerciale, che urge rendere assolutamente attiva. E ciò per il carattere complesso della riforma che male si comprenderebbe senza il richiamo a tutti i provvedimenti complementari presi per assicurarne il pieno successo. Intorno alla necessità di questo allineamento della lira nulla occorre aggiungere a quello che è già stato esposto. La svalutazione del franco francese, agevolata dall'accordo tripartito con l'Inghilterra e gli Stati Uniti, impegnati ad assicurarne la stabilità, e le successive svalutazioni svizzera, olandese e belga, esigevano imperiosamente il ragguaglio della nostra lira alle nuove valute dei paesi accennati, e specialmente a quelle di Parigi, di Londra, di Nuova York, che per l'importanza dei mercati rispettivi rivestono un carattere mondiale.

Il valore intrinseco della lira, dopo le svalutazioni inglese ed americana, e quelle odierne, doveva necessariamente adeguarsi alle nuove parità monetarie internazionali. Il nazionalismo monetario in una economia mondiale quale è la nostra, non è punto sostenibile. I problemi monetari non ammettono soluzioni esclusivamente nazionali.

Ricordo a questo proposito che il Ministro Rouvier, parlando anni addietro della necessità di adeguare il franco alle valute straniere allora stabilizzate, diceva: « la Francia non è un pianeta ». E tanto meno l'Italia, più della Francia, bisognosa di traffici intensi e di copiosi finanziamenti, che anche la voluta autarchia pienamente consente.

Da ciò l'odierno allineamento, compiuto riportando il valore della lira al livello fissato dalla legge del 21 dicembre 1927 corrispondente in quell'anno ad una quotazione di lire novantaquattro per la sterlina e di diciannove per il dollaro. La lira in tal modo è divenuta una moneta elastica della quale la legge può sempre variare il contenuto aureo. I limiti di variazione sono più ristretti di quelli del franco francese. Si potrebbe dire perciò che la nostra lira ha pressochè una parità fissa, facile a conservarsi anche senza il sussidio di quei Fondi di stabilizzazione di cui tanto si valgono inglesi e americani.

Naturalmente il primo beneficio della riduzione della parità aurea fu per il Tesoro, che si appropriò tosto la plusvalenza derivante dalla rivalutazione della riserva aurea dell'Istituto di Emissione. Non posso dire quale sia il beneficio di questa rivalutazione, che per la Francia, dato l'ammontare della sua riserva allora pari a 51.200 milioni di franchi, arrivò a 17 miliardi di franchi. L'onorevole Ministro, geloso custode della nostra vista, vuole ancora mantenerci nell'oscurità. La luce vivida e improvvisa come iei disse nel suo forte discorso potrebbe accecarci.

Ritengo però che il beneficio sia stato anche per noi notevole.

Senonchè quello che più preme è l'esame degli effetti che la modificazione dei cambi esteri ha esercitato sul livello dei prezzi interni e quindi sulla politica monetaria e doganale.

È noto che ogni variazione nel valore della moneta determina una variazione inversamente proporzionale nei prezzi. Da ciò la tendenza dei prezzi, in seguito alla svalutazione, a raggiungere la misura dei cambi esteri. Se ciò avvenisse, il beneficio della svalutazione sarebbe completamente perduto. Il danno sociale sarebbe gravissimo. La svalutazione, avrebbe, per ciò che concerne l'economia nazionale, la conseguenza di spostare la distribuzione attuale della ricchezza a danno dei consumatori, dei creditori e dei possessori di redditi fissi. Per ciò che concerne i rapporti con l'estero il rialzo dei prezzi interni avrebbe arrestato all'ultimo ogni miglioramento della bilancia commerciale e dei pagamenti internazionali.

Difatti, per effetto della svalutazione, prendendo in considerazione la sterlina, che misura il valore di tutte le materie prime delle quali l'Impero britannico ha, si può dire, il monopolio, gli importatori, che prima pagavano la sterlina 60 lire, oggi la pagano 93 lire, mentre gli esportatori, che prima ricevevano dalla cessione della sterlina riscossa 60 lire italiane, oggi ottengono novan-

tatre lire italiane, onde un maggior guadagno per essi di 33 lire.

Il risultato è evidente. Gli importatori perdono e gli esportatori guadagnano. Era pertanto necessario evitare l'ascesa dei prezzi interni, per evitare lo spostamento di redditi variabili e fissi accennato ed in pari tempo per aiutare gli importatori e stimolare gli esportatori. La ragione è evidente. Se i prezzi interni fossero saliti al livello dei cambi esteri, ogni beneficio per la bilancia commerciale sarebbe completamente scomparso.

Ora tutto questo ha fatto il Governo con una serie di provvedimenti che meritano la piena approvazione del Senato.

Per ciò che riguarda il controllo dei prezzi interni si sono adottate varie misure tra le quali ricorderò: il blocco per un biennio dei fitti degli immobili urbani destinati ad abitazioni, negozi ed uffici; dei canoni di affitto dei fondi rustici e delle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto. Per il controllo dei prezzi di vendita delle merci di qualsiasi natura, all'ingrosso e al minuto, si sono istituiti un Comitato centrale di vigilanza e dei Comitati intersindacali provinciali presieduti rispettivamente dal Segretario del Partito e dai Segretari federali. Il carattere squisitamente politico di simile organizzazione non abbisogna di commenti.

Sono tutte provvidenze le quali assicurano che il livello dei prezzi interni non comprometterà punto gli interessi delle classi sociali più colpite dal deprezzamento della moneta. Ma le maggiori conseguenze si potevano temere, come ho detto, per i traffici con l'estero. Ebbene anche per essi si è provveduto. Il dazio speciale « ad valorem » del 10% e 15 per cento è stato abrogato; i dazi doganali, sulle materie prime e sui prodotti alimentari, sono stati ridotti; i contingenti d'importazione variati e le compensazioni private soppresse.

Sono provvedimenti, presi dal Sottosegretario per gli scambi e le valute, oltremodo notevoli. Confido siano vieppiù estesi. Sono i soli che possono assicurare la ripresa internazionale dei traffici — auspicata dal « gentlemen's agreement » ricordato — preziosa salvaguardia della Pace che ha il pieno consenso del Governo non meno ansioso dei paesi allineati di ridare al mondo la perduta prosperità. Senonchè vi è una causa che può influire sull'aumento dei prezzi interni che urge inoltre controllare. È questa la emissione dei biglietti. L'aumento della quantità di biglietti elevando i prezzi può all'ultimo ridurre il divario fra i prezzi interni e i cambi esteri, che assicura lo sviluppo delle esportazioni. Urge pertanto, onorevole Ministro, continuare nella politica, sempre adottata, della limitazione della circolazione bancaria. È un provvedimento che è stato seguito dalla svalutazione della lira fino ai giorni nostri e che ora deve essere più che mai continuato. Ma anche il saggio ufficiale dello sconto non deve essere diminuito.

Io non comprendo come in Francia si possa

deplorare l'ascesa dei prezzi interni, che confisca i benefici della seconda svalutazione del franco, mentre si ribassa il saggio dello sconto — ora dal 2 per cento — e si aumenta la massa dei biglietti in circolazione.

Certamente, malgrado tutto questo, noi avremo ancora un aumento dei prezzi interni, ma sarà un aumento ristretto, ben inferiore al beneficio dei cambi cui accennavo, dovuto alle maggiori disponibilità e alle maggiori possibilità delle classi che più risentono i benefici della riforma monetaria e della ripresa degli affari che anche in Italia decisamente si afferma.

Non mi dolgo di questo incremento di prezzi interni, perchè servirà ad aumentare anche le entrate dell'erario risparmiando al Ministro delle Finanze, cui tanto preme il pareggio del bilancio ordinario, il ricorso a nuovi tributi od a nuovi prestiti per i bisogni della Tesoreria. In ogni modo bisogna rassegnarsi a questo aumento. I provvedimenti illustrati possono moderare l'ascesa dei prezzi ma non renderla impossibile. Sono come la zavorra per il pallone aerostatico: essa può moderarne la forza ascensionale non già impedirgli di salire.

Comunque il successo della riforma monetaria, integrata dai provvedimenti accessori esposti, è certo. Ma che sarebbe di essa se alla svalutazione nostra seguissero altre svalutazioni monetarie o altre rappresaglie doganali da parte degli altri paesi?

Esiste a questo riguardo un impegno formale dei paesi dell'accordo tripartito e degli altri tre che ad esso hanno finora aderito?

Nulla mi resta a dire sui provvedimenti finanziari e tributari che hanno felicemente integrato l'allineamento monetario. Essi sono già stati illustrati. Soltanto ricorderò il prestito obbligatorio sulla proprietà fondiaria, tuttora e più che mai oggetto di opposti giudizi. È un prestito doveroso che risparmia la ricchezza mobiliare, vittima perenne di tutte le svalutazioni monetarie, imposte agli enti politici dalla necessità di salvare, per ragioni economiche e finanziarie, i debitori privati e pubblici.

Sono svalutazioni che, congiunte alle conversioni, hanno, specialmente in questi ultimi lustri, oltremodo falcidiato ovunque gli interessi dei risparmiatori, pensosi più dei bisogni della Nazione che dei vantaggi loro propri.

Ed invero, mentre il valore della terra, alla quale ogni primavera dona una nuova giovinezza, va continuamente aumentando, il valore della proprietà mobiliare va continuamente diminuendo. Il reddito primitivo dei valori mobiliari a reddito fisso, espresso nella valuta attuale, ha oltremodo assottigliato il patrimonio ed il reddito dei risparmiatori, mentre il valore della proprietà fondiaria, per effetto della svalutazione stessa, si è duplicato, triplicato ed in taluni paesi, che più abusarono del torchio litografico dei biglietti, anche quadruplicato. (*Rumori*).

Potrei fornire al Senato, se il mio discorso, data l'ora tarda, non fosse già troppo lungo, dei dati, anche recenti, intorno a questo diverso destino storico della proprietà mobiliare e di quella immobiliare. Senza attingere a questi dati, ricorderò, perciò che concerne l'Italia, che alla vigilia della guerra europea la vecchia rendita 3,50 per cento valeva 102 lire oro; nel 1936, dopo la seconda svalutazione, la rendita 3,50 per cento non vale che 76 lire carta. Ed è una lira che in confronto a quella prebellica non vale più in base al nuovo rapporto (6.207 in luogo di 3.667) che sedici centesimi! Nel frattempo il valore dei terreni è più che triplicato, onde un alleviamento proporzionale dei debiti ipotecari già favorito dallo Stato per due terzi del loro ammontare con la riduzione degli elevati interessi rispettivi, al saggio uniforme del quattro per cento.

Nulla pertanto, secondo il mio modesto avviso, di più legittimo di questo discusso prestito obbligatorio immobiliare che risparmia in parte alla proprietà mobiliare, tanto colpita dalla svalutazione della moneta, il finanziamento delle nuove spese coloniali e militari. Il Duce magnanimo ama la terra, ma ancora più di essa la giustizia. Il che non esclude le nuove e varie provvidenze già accennate dal senatore Ricci, che renderanno più agevole ai proprietari fondiari la sottoscrizione del prestito sebbene limitata ad un ventesimo del valore dei patrimoni da essi posseduti.

E ho finito. Ma prima di concludere consentitemi, onorevoli colleghi, l'espressione di un augurio che spero sarà da voi condiviso. E l'augurio è questo: che la nostra svalutazione, insieme a quelle compiute in questi ultimi anni dagli Stati tutti, segni la fine della moneta elastica, mobile, variabile, manovrata, la quale, prima per effetto della guerra, poi degli enormi debiti pubblici per essa contratti, e infine per le dannose ripercussioni economiche e finanziarie della crisi mondiale, ha inondato questa inquieta e rissosa Europa di carta moneta, imponendo all'ultimo moratorie, concordati, fallimenti, bancarotte, per tutti e da ogni aspetto, anche morale, disastrosi. Ho detto anche bancarotte. L'abate Du Terray, controllore delle finanze francesi alla vigilia della Rivoluzione, scriveva con sorridente filosofia, che la bancarotta dello Stato è almeno « nécessaire une fois au moins par siècle ». Se così fosse, è un debito che il nostro secolo ha già pagato.

La Germania estinguendo con l'emissione di quattro quintilioni di marchi (un quattro seguito da venti zeri) ogni debito privato e pubblico, ha già assolto verso di esso il suo compito.

Il ritorno, dopo gli allineamenti odierni alla stabilità internazionale della moneta, non dovrebbe essere più lontano. La stabilità della valuta è uno dei doni più preziosi che i Governi possano fare ai popoli dei quali reggono i destini. Ciò è stato compreso in ogni tempo. Gli inglesi, volendo ricordare nell'epitaffio della Regina Elisabetta le grandi riforme da Essa compiute, non esitarono

a menzionare la pace monetaria di cui ebbe a gloriarsi il suo Regno: « Moneta in justum valorem reducta ».

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. Onorevoli Senatori, in questa rapida per quanto importante discussione che, per volontà del Senato, contempla la conversione in legge di tre diversi decreti-legge, che sono collegati da una comune intima ragione di natura fiscale finanziaria, limiterò le mie brevi e modeste osservazioni a quello dei decreti che riguarda l'emissione del prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare. Rilevo subito che, dopo la guerra così decisamente e rapidamente vittoriosa nell'Africa Orientale, è opera saggia provvedere ai mezzi di avvalorare il territorio del nostro vasto e ricco Impero coloniale che deve schiudersi, per l'onore e con il lavoro del nostro popolo, alla civiltà ed al benessere.

Ed il decreto-legge 5 ottobre 1936 tende appunto a questo scopo lodevolissimo. Il prestito redimibile 5 per cento con l'imposta 3,50 per mille che ne finanzia l'interesse e l'ammortizzazione, al quale è chiamata la proprietà immobiliare, salvo alcune esenzioni non tutte forse pienamente giustificabili, come ha rilevato il senatore Ricci nel suo notevole discorso, dovrebbe, a quanto si presume, in via largamente approssimativa, assicurare allo Stato, per far fronte ai compiti di così fondamentale importanza, una somma che si aggira intorno ai sei miliardi di lire.

Devo riconoscere che il prestito è pensato, combinato con ingegnosa accortezza, con senso di equitativa distribuzione dei carichi tributari; tiene inoltre conto degli oneri ipotecari, escludendone però quelli spesso non meno gravosi delle bonifiche, e tiene conto nel modo più appropriato di valutare la proprietà e della sua possibile rivalorizzazione per l'adeguamento della moneta.

Devo riconoscere che si è cercato di rendere possibile al contribuente, facilitandone l'anticipazione, il versamento delle quote del prestito. Si è cioè prevista la possibilità che oltre all'Istituto di emissione, istituti di credito, banche di diritto pubblico, casse di risparmio, monti di pegni ed altre aziende finanziarie, concedano, con diritto di pegno sui titoli e con il trasferimento del privilegio sugli immobili come spetta allo Stato, crediti fino alla misura del 90 per cento della somma che il proprietario dell'immobile è tenuto a sottoscrivere.

Si è pure prevista la possibilità del rimborso rateale delle anticipazioni, mediante decurtazioni semestrali aventi inizio non oltre il biennio dalla ottenuta anticipazione.

Ma trattasi sempre di possibilità dipendenti dal criterio, dal giudizio, dalle condizioni patrimoniali, dalle decisioni dell'istituto sovventore, senza che al debitore sia assicurato il diritto di conseguire l'anticipazione che gli è indispensabile e di conseguirla in specie per una serie più lunga di anni

ed in condizioni particolari per tutti i venticinque anni. È da considerare che, in moltissimi casi, non sarà facile che il sottoscrittore abbia liquido pur quel 10 per cento occorrente ad integrare l'importo dell'anticipo, per raggranellare il quale molti proprietari dovranno privarsi del necessario per vivere o dei mezzi richiesti per la conservazione degli immobili che, quando si tratti di edifici di vecchia costruzione sono tutt'altro che indifferenti. Basta del resto riflettere che questo 10 per cento raggiungerà circa 600 milioni di lire e che il conseguente necessario realizzo di titoli, a cui molti dovranno ricorrere, esigerà a sua volta sensibili sacrifici.

Sarebbe addirittura impossibile alla grande maggioranza dei sottoscrittori del prestito, non solo dei proprietari di beni del valore di diecimila lire, procurarsi le somme cospicue necessarie al 90 per cento, se non dovessero poter contare sull'anticipo pieno e di lenta restituzione da parte degli enti finanziatori. Ma nei decreti-legge la facoltà di concedere l'anticipazione è accordata agli istituti con la limitazione di impiegarsi fino al 10 per cento dei loro fondi patrimoniali e dei loro depositi.

È certo che gli istituti sovventori non vorranno né il danno, né la rovina dei debitori, ma è certo altresì che non potranno sempre sostituirsi, e per tutti i 25 anni, al debitore, per quanto, in caso di comprovato bisogno, essi possano ottenere dall'Istituto d'emissione, contro deposito degli stessi titoli del prestito, ricevuti in pegno dal debitore, adeguate anticipazioni.

Ma i proprietari dell'immobile che non hanno il contante a disposizione debbono comunque avere la certezza di poter ricevere dagli istituti sovventori le anticipazioni che loro abbisognano, senza essere assillati dall'incubo che, per il mantenimento degli impegni assunti verso l'istituto sovventore, abbiano a sorgere difficoltà che, senza colpa del debitore, possano compromettere il rimborso o la scadenza dei debiti provocando tutte le gravi conseguenze della morosità.

Non va dimenticato che è la proprietà immobiliare, con la iscrizione a ruolo e con la riscossione da parte dell'esattore dell'imposta straordinaria 3,50 per mille, a fornire allo Stato la totale, anzi esuberante, garanzia per il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione del prestito redimibile 5 per cento, durante tutti i 25 anni.

È una vera e propria riserva ipotecaria privilegiata che la proprietà immobiliare apporta, e, con riguardo ai nobili intenti che deve sanare, apporta volentosa allo Stato, al quale è così consentito di mettere nuovi mezzi di cassa a disposizione del Tesoro, da servire al pagamento delle spese di guerra ed all'opera civilizzatrice nell'Africa Orientale.

Il Governo quindi non può mancare, a tranquillità degli interessati, di prendere le opportune disposizioni, perchè nelle direttive agli istituti sovventori per le modalità delle concessioni, delle

prolungazioni, delle rinnovazioni dei prestiti, sia accentuato il servizio pubblico inerente all'autorizzazione ad essi conferita di accordare gli anticipi, dando soprattutto gli affidamenti che l'Istituto di emissione nell'interesse del debitore abbia a subentrare in qualunque momento agli altri enti sovventori.

Mi permetto di presentare analoga raccomandazione, nella fiducia che S. E. il Ministro, pensoso non meno dei pareggi di bilanci, che delle sorti dei contribuenti, vorrà tenerne debito conto. *(Viri applausi)*.

ROTA FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA FRANCESCO. Mi limiterò a brevi osservazioni ed a poche raccomandazioni.

Non mi soffermo sulla affermazione che il finanziamento della guerra d'Africa sia stato sostenuto in linea prevalente dai possessori di redditi mobiliari. È un'affermazione a cui si potrebbero obiettare serie osservazioni; nè mi soffermo su certi esoneri che non mi sembrano pienamente giustificati, ed entro rapidamente nel cuore dell'argomento.

Il prestito obbligatorio è una grande e delicata operazione finanziaria pienamente giustificata da circostanze speciali.

Dopo tanti anni di grave crisi agricola è facile previsione che la massima parte dei proprietari di terre non abbiano il liquido disponibile per sottoscrivere al prestito e debbano per ciò ricorrere alle anticipazioni o ai prestiti bancari. Per due anni le banche si accontenteranno degli interessi che riscuotono dalle cedole dei titoli; ma poi le banche avranno il diritto di rivalersi per il ricupero delle sovvenzioni, del privilegio speciale sugli immobili concesso a favore dello Stato.

Questo provvedimento interessa milioni di contribuenti, poichè le ditte iscritte al Catasto della terra raggiungono la cifra di 10 milioni che per i duplicati si possono ridurre a 7 milioni ed i proprietari di case a 4 milioni che si possono per la medesima ragione ridurre a 3 circa, per cui anche levando le quote minime, i contribuenti saranno sempre dei milioni di persone, per la fortuna d'Italia.

In questi ultimi anni i pesi sulla proprietà fondiaria e specie su quella terriera si sono moltiplicati con un crescendo preoccupante.

Il decreto-legge 18 dicembre 1933, che sopprime lo stanziamento dei 300 milioni che servivano di fondo di integrazione per i bilanci provinciali, ha portato alla proprietà terriera un maggiore onere di circa 275 milioni, essendo passato il carico di sovrimposte provinciali sui terreni da 150 milioni a circa 425.

La legge sui tributi locali consente ai Comuni forti aumenti della fondiaria. Colla legge 18 febbraio 1923 le sovrimposte sui terreni erano bloccate a lire 3 per ogni lira di imposta erariale; col Testo Unico questo limite può essere superato colla sola autorizzazione della Giunta provinciale

amministrativa e portato a lire 5; anche il limite di lire 5 può essere superato ed è superato già da oltre 500 comuni.

Le migliori applicazioni delle assicurazioni sociali esistenti e le nuove forme assicurative portano gli oneri complessivi a circa 230 milioni; e sono in progetto altri 50 milioni circa. Tutte le imposte e pesi di ogni genere legali e non legali esistenti accennano ad aumentare.

Ora viene la nuova imposta del 3,50 per mille con cui si pagano gli interessi e l'ammortamento del nuovo prestito, che in certe regioni è assai grave per gli estimi catastali troppo elevati.

L'emendamento proposto dalla Camera dei Deputati viene solo in parte ad attenuare queste asperità.

I proprietari di terre e di case, col consueto patriottismo, faranno pienamente il proprio dovere, ma, date queste inoppugnabili verità, come si potrà dopo due anni abbandonare quei sottoscrittori del prestito, che hanno dovuto ricorrere al credito, alle banche stesse, le quali potranno imporre rimborsi pur gradualmente, ma che la massima parte dei sottoscrittori non potranno fare, anche perchè moltissimi dovranno ricorrere al prestito per il 10 per cento loro assegnato?

Mi permetto di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro delle finanze sopra questo delicatissimo argomento che preoccupa milioni di contribuenti e sono sicuro che S. E. Thaon di Revel, che oltre ad essere un ottimo Ministro delle finanze è pure un ottimo conoscitore dei problemi agricoli, vorrà considerare tutta la importanza dell'argomento a cui brevemente ho accennato.

Aggiungo un'altra raccomandazione riguardante gli oneri di bonifica.

Nel computo del patrimonio sono sottratti i mutui ipotecari, mentre i mutui che sono assistiti da privilegio che vale di più di una ipoteca, vengono ammessi in detrazione sotto condizioni che annullano praticamente il beneficio.

Stabilisce infatti l'articolo 25 delle norme integrative che gli oneri privilegiati di bonifica saranno ammessi in detrazione solo quando risulti iscritto nei ruoli del 1937 il maggior reddito derivante dalle opere compiute.

È questione più che nota che la bonifica durante il suo corso, spesso di molti anni, importa spese e non maggiori redditi, redditi che dovrebbero aumentare a trasformazione fondiaria ultimata. Le bonifiche sono magnifiche opere di interesse nazionale, ma sono spesso cosparse di portafogli vuoti. Si lavora sovente per i posteri, per cui è inoppugnabile il fatto che per moltissimi casi e per molti anni i canoni rappresentano un vero onere e spesso un onere grave ed imposto.

Anche su questo argomento richiamo l'attenzione di S. E. il Ministro, e spero che egli terrà conto delle ragioni di giustizia e dei legittimi interessi dei contribuenti, cercando un temperamento equitativo almeno ai fini dell'imposta.

I contribuenti italiani sono sempre stati pronti

a fare il loro dovere per concorrere coi loro sforzi, col loro lavoro, coi loro sacrifici, alla rinnovata grandezza della Patria: sacrifici che si rendono tanto più necessari oggi che la conquista dell'Etiopia si completa per la maggiore gloria e fortuna dell'Italia e di Roma, sui cui colli fatali dopo quindici secoli riappare l'Impero. (*Applausi*).

GATTI SALVATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Onorevoli Senatori, non prendo la parola per discutere le disposizioni della legge sul prestito redimibile e sull'imposta straordinaria immobiliare, ma per prospettare al Ministro delle finanze un problema particolare che è stato anche accennato nella relazione della Commissione di finanza: problema particolare che, secondo il mio modesto avviso, ha una grande importanza perchè dimostra come questa legge possa incontrare gravissime difficoltà nella sua pratica applicazione.

Si tratta di un problema che interessa le popolazioni del Lazio meridionale, dove vige una forma di conduzione agraria che si chiama *colonia perpetua*.

Ho già avuto occasione di prospettare al Senato la necessità di trasformare radicalmente questo sistema di conduzione agraria, perchè, oltre ad essere deleterio per l'agricoltura, ha determinato una situazione che è diventata insostenibile, tanto per il colono, quanto per il proprietario. Per il colono che ha tutto l'onere della lavorazione del terreno, il cui rendimento è scarsissimo essendo inapplicabile qualsiasi sistema di coltivazione intensiva; per il proprietario, il quale ha la quarta o quinta parte del prodotto del fondo e deve sostenere tutti gli oneri delle imposte che superano ormai il quarto o il quinto del prodotto.

Ho sostenuto che bisogna trovare un rimedio a questa situazione affrontandola in pieno. Occorre prendere dei provvedimenti legislativi che aboliscano sistemi non più rispondenti ai tempi. Una soluzione sarebbe quella di concentrare nelle mani del colono la proprietà del terreno, aiutando il colono, con opportune provvidenze, a compiere questa operazione di concentramento della proprietà.

Debbo aggiungere un rilievo; e cioè che nella colonia perpetua accanto alla proprietà vi è il diritto reale del colono, per modo da costituire una forma promiscua di comproprietà fra il colono, il quale è proprietario del soprasuolo, ed il proprietario, al quale spetta la proprietà del nudo terreno.

Questa situazione è prevista genericamente da una legge, che è quella sul catasto. L'art. 7 di detta legge prevede che, accanto al proprietario, vi siano soggetti di diritti reali sul fondo e dispone che l'imposta gravi non solo sul proprietario, ma su tutti quelli che hanno diritti reali sul fondo e sia divisa in proporzione del diritto al prodotto del fondo.

Però questa disposizione della legge sul catasto non è stata applicata dovunque. Non è stata

applicata specialmente nel Lazio meridionale, dove in catasto figura semplicemente il proprietario e non figurano quelli che hanno i diritti reali dei quali ho parlato, cioè i coloni perpetui. La Commissione di finanza, che ha visto il problema, suggerisce di dare applicazione alla legge sul catasto, provvedendo al riparto della imposta. In tal modo si renderà possibile l'applicazione della imposta immobiliare straordinaria, che trova già una situazione eccessivamente onerosa del proprietario e darebbe altrimenti luogo ad enormi difficoltà di esecuzione.

Questo voto, che io condivido pienamente, è d'altronde conforme allo spirito della legge e trova un addentellato negli articoli 4 del decreto-legge e 24 delle norme integrative.

L'articolo 4 del decreto-legge prevede che le partite catastali non siano intestate ai reali possessori e stabilisce che questi sieno tenuti alla sottoscrizione del prestito. Il caso previsto non è precisamente quello di cui parlo, ma la legge si informa al principio che, quando vi è disaccordo tra il catasto e la reale situazione, prevalga la reale situazione a quella che è la situazione catastale. L'articolo 24, poi, delle norme integrative della legge, prevede il caso in cui vi sia accanto alla nuda proprietà l'usufrutto o altri diritti dipendenti da condominio e stabilire la ripartizione dell'onere fiscale.

Prego pertanto il Ministro di voler prendere in considerazione la singolare situazione che ho prospettato ed il voto della Commissione di finanza.

Ciò non esclude la proposta da me formulata che diventa, anzi, di più viva attualità di fronte alla nuova legge di imposizione fiscale: cioè che sia risolta a fondo la questione della colonia perpetua e di altri istituti arcaici che inceppano la terra e si dimostrano inconciliabili con le nuove leggi e le nuove finalità assegnate all'agricoltura e alla proprietà. (*Cinque approvazioni*).

BONCOMPAGNI LUDOVISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONCOMPAGNI LUDOVISI. Onorevoli colleghi, malgrado il mio leggero interesse nella questione, credo mio dovere parlare di un argomento che interessa tutta la proprietà terriera della regione romana.

La legge, di cui stiamo discutendo, non tiene conto dei mutui di bonifica nei riguardi delle valutazioni patrimoniali e così ne risulta un fatto non troppo simpatico: che mentre una proprietà coperta da ipoteche, una proprietà cioè con mutui garantiti da ipoteche (che possono essere stati contratti per difficoltà generali o per incapacità amministrative o anche per ragioni meno plausibili) è favorita dalla legge, le proprietà invece che si trovano oberate di mutui, fatti per ottemperare a precisi obblighi di legge, non troveranno nella svalutazione nessun sollievo per il fatto di questi mutui.

Noi sapevamo che l'onorevole Ministro è un ottimo Ministro delle finanze, ma io ho scoperto che è anche un consumato diplomatico (*si ride*) perchè alle implorazioni di tanti valenti agricoltori egli ha risposto con un dolcissimo sì, che è un no rigidissimo. (*Si ride*).

Egli ha detto: ben volentieri; quello che mi chiedete mi commuove profondamente e vi garantisco che si terrà conto di questi mutui, purchè naturalmente i proprietari chiedano la revisione della loro proprietà. Qualche consumato parlamentare mi ha detto che alcune cose non sono da dire in un'aula parlamentare, ma questa la dico lo stesso. Crede l'onorevole Ministro che se si sottoponessero a revisione il 95 per cento delle proprietà italiane, non sarebbero tutte, dati i rigidi criteri fiscali che oggi giustamente si adottano, sottoposte ad un formidabile aumento di tassazione?

Ed allora, se così è, perchè fare questo trattamento... di favore soltanto alle aziende sotto bonifica e non alle altre? Io chiedo soltanto una cosa e cioè che le proprietà sottoposte a bonifica non siano trattate più duramente delle altre. Null'altro chiedo.

L'onorevole Ministro certamente obietterà che questi mutui di bonifica hanno dei tassi di favore. E questo è giusto, se però non si consideri quale peso rappresenti l'attuazione di un programma di bonifica! Non possiamo dimenticare che queste bonifiche si sono fatte e si stanno facendo per imposizione degli organi governativi; non dobbiamo dimenticare che nel tempo passato, parlo di venti anni fa, gli organi governativi qualche volta sbagliarono, tanto è vero che i proprietari dovettero eseguire dei programmi che gli organi governativi di oggi, trovandoli errati, hanno radicalmente mutato.

Poi, chiunque conosce che cosa vuol dire una bonifica sa che con esse si raggiungono dei santi obiettivi sociali, ma sa pure che per molte decine di anni esse non danno nessun guadagno!

Il Duce, che ha voluto l'attuazione di un vasto programma di bonifica, e che lo dirige attraverso gli Istituti parastatali che svolgono queste opere, sa che le bonifiche non sono opere nè facili nè redditizie, ed io voglio sperare quindi che l'onorevole Ministro potrà trovare un accorgimento per rendere la situazione dei bonificatori non tanto dura e difficile. Pensi l'onorevole Ministro che ripercussione poco piacevole si avrebbe nell'animo dei bonificatori, che si accingono oggi a bonificare, il sapere che nel futuro essi saranno trattati a condizioni tanto diverse da tutti gli altri agricoltori italiani! (*Applausi*).

THAON DI REVEL, ministro delle finanze.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze.
Nell'interessante discussione conclusasi testè in Senato, ha preso per primo la parola il collega Ricci, il quale ha cominciato con una chiara

esposizione storica dei provvedimenti monetari emanati dalla fine della guerra in poi.

Nel complesso, la descrizione fatta dal collega Ricci è abbastanza fedele; dico abbastanza, in quanto che la sua enunciazione è incompleta particolarmente nei confronti di quanto è avvenuto in Italia. L'onorevole Ricci ha detto che l'unico paese, se ho ben capito, che dopo la guerra ha affrontato decisamente la deflazione e che della deflazione ha fatto una dura esperienza, tale da esserne indotta poi alla svalutazione, sarebbe l'Inghilterra, la quale, per fare riacquistare alla sterlina quel prestigio che costituiva di essa il punto di riferimento mondiale dei prezzi, prima e durante la guerra, ha creduto conveniente di imporre a sè stessa tale sacrificio dei più severi.

RICCI. Questo non l'ho detto. Ho detto che l'Inghilterra era ricorsa alla svalutazione perchè v'era una fuga d'oro dalla Banca d'Inghilterra e anche per la questione della bilancia commerciale passiva. Io non ho parlato di prestigio.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze.
Però l'unico caso da lei citato è quello dell'Inghilterra. Devo aggiungere che ci sono anche altri paesi che hanno creduto di affrontare il sacrificio della deflazione e debbo anzitutto ricordare in ordine del tempo la Cecoslovacchia, la quale per merito o per colpa (secondo i punti di vista) di un suo Ministro delle finanze (Rasin), ha affrontato la deflazione. Questo Ministro ha pagato poi con la vita l'atteggiamento assunto perchè fu ucciso da un cittadino che era stato rovinato dalla deflazione. Dopo qualche anno, però, anche la Cecoslovacchia ha cambiato parere ed è ricorsa alla svalutazione.

Il blocco aureo ha pur esso affrontato la deflazione e, direi in testa al blocco aureo, ad affrontare per prima la deflazione è stata proprio l'Italia, la quale si è imposta questo procedimento con severissima disciplina fascista. Per il risanamento della nostra moneta, noi abbiamo operato una energica deflazione dopo il discorso di Pesaro e per mantenere integro il valore della lira, ci siamo imposti una ulteriore deflazione dopo la svalutazione della sterlina e la svalutazione del dollaro. Il processo di deflazione, a cui è stata assoggettata l'economia italiana, ha continuato, direi, fino al giugno del 1934. Il Governo fascista, il quale ha ritenuto doveroso ed ha voluto difendere strenuamente la propria moneta, ha imposto al popolo italiano ogni sacrificio per questa difesa e si è deciso ad arrestare il procedimento della deflazione soltanto quando ha avuto la chiara visione che si era giunti all'estremo limite della possibilità di resistenza da parte del paese. Dinanzi agli effetti e alle ripercussioni mondiali della svalutazione inglese e della svalutazione del dollaro, è risultato evidente come fosse impossibile proseguire nel procedimento di deflazione in Italia.

L'agricoltura italiana, che era in crisi per ragioni d'ordine mondiale, subiva una crisi particolar-

mente dovuta alla deflazione dei prezzi. Perciò il Governo fascista acquisì la convinzione che era necessario ridare un potere di acquisto al settore agricolo, che è in fondo il settore principale dell'economia italiana. E a partire all'incirca dal giugno 1934, tanto per fissare una data, si è iniziato un processo di rivalutazione dei prezzi agricoli, che segna la fine della deflazione monetaria operata in Italia. Da quel momento il problema dell'allineamento della lira col dollaro e la sterlina si poneva sul tappeto, e la sua soluzione non poteva essere che questione di opportunità nel tempo.

Dice il senatore Ricci che, anche dopo la impresa bellica, si sarebbe potuto procrastinare l'allineamento.

Ora il sistema che è stato proposto dal senatore Ricci è precisamente quello che si è applicato durante il periodo della guerra in A. O. Ossia, politica degli scambi bilanciati, politica delle compensazioni private, politica insomma di premi di incoraggiamento alle esportazioni sotto tutte le varie forme possibili.

Ora io debbo, a difesa delle compensazioni private, dire che queste hanno avuto, per un certo periodo assai difficile per la nostra economia, la loro funzione, il loro merito; funzione importantissima, inquantochè il metodo delle compensazioni private può essere considerato come un'arma per sfondare le muraglie che ci si sono presentate davanti con tutte le restrizioni poste al commercio internazionale dagli altri paesi.

Metodo però che non può durare a lungo, ma che in certe determinate circostanze si è dimostrato di una grande utilità. Quando altri paesi si sono aggiunti alla schiera di quelli che avevano svalutato, non era più possibile che anche l'Italia non affrontasse analogo problema monetario. È perciò che noi non parliamo di svalutazione, ma di allineamento, perchè effettivamente noi non abbiamo svalutato; hanno svalutato gli altri costringendo la nostra moneta a portarsi a livello delle altre svalutate. La vita non sarebbe stata più possibile se non avessimo avuto tempestivamente il coraggio di adottare anche noi questo procedimento.

In tema di risanamento monetario vi sono solo due procedimenti possibili; o svalutazione o deflazione. Tutti gli altri sono ripieghi.

Avremmo potuto continuare con i ripieghi; aumentare i premi di compensazione dal 30 al 50 per cento, avremmo potuto adottare ulteriori incoraggiamenti speciali per le esportazioni; ma naturalmente le Nazioni che avessero saputo di questi premi, avrebbero adottate delle contromisure colpendo le nostre merci con dazi anti-dumping che avrebbero neutralizzato gli effetti di questi premi. Era inutile continuare questa vita artificiosa quando, in definitiva, l'unico provvedimento sano era quello dell'allineamento, dico provvedimento sano, perchè gli altri sono provvedimenti artificiali. L'allineamento ha consentito di riportare l'economia italiana su di un

piepe di economia naturale, libera da una quantità di bendature che ne impaniavano i movimenti, ed inserita nuovamente nell'ambito della economia mondiale. Appunto per questo rispondo al senatore Flora, che la politica dei prezzi che è stata ed è seguita in Italia, è tale da non consentire aumenti notevoli, che verrebbero a neutralizzare il beneficio dell'allineamento della lira. Ha detto il senatore Flora che bisogna lasciare che i prezzi aumentino: ma « est modus in rebus »; è tutta questione di vedere quali sono i settori che vanno toccati e allineati. L'allineamento del settore agricolo era avvenuto in parte prima dell'allineamento della lira. I prezzi dei cereali, — tutti gli agricoltori qui presenti ricordano che ad un dato momento il frumento aveva raggiunto anche le 70 lire al quintale — sono già stati rivalutati e il frumento trovasi già da un anno a 115-118 lire. Perciò il settore cerealicolo, essendo già stato allineato, non deve in avvenire essere toccato.

Un altro settore era prossimo all'allineamento: il settore latte. Come è stato detto in una riunione molto importante tenutasi presso il Partito, che ha la funzione di regolare i prezzi, il settore « latte », richiedeva di essere ritoccatto leggermente, perchè era un settore in crisi ed è precisamente attraverso le operazioni di allineamento che esso ha ritrovata la propria sistemazione.

Se noi non avessimo consentito questi ritocchi al prezzo del latte, avremmo dovuto mantenere il prezzo dei formaggi inferiore a quello che l'estero è disposto a pagarci e allora avremmo reso un beneficio agli acquirenti esteri, a danno dei produttori nazionali e della nostra bilancia commerciale.

Lo stesso dicasi degli agrumi. Se noi non avessimo consentito agli agrumi di aumentare i prezzi, avremmo mantenuto in crisi duratura la Sicilia e tutte le regioni produttive di agrumi, mentre da anni esse aspettavano il momento in cui l'estero specialmente avrebbe potuto pagare agli agrumi italiani un prezzo remunerativo. Anche in questo caso, opponendoci all'aumento, avremmo fatto un danno agli italiani e recato un beneficio all'estero.

Come vedesi, esistono settori che devono essere ritoccati, ma ci sono anche settori che devono rimanere fermi, come il settore cerealicolo già citato e come i settori in genere dei numerosi prodotti che sono fatti in Italia al 100 per cento. Non così dicasi dei prodotti che essendo d'importazione, devono essere fondatamente allineati con i prodotti esteri.

Ma, per far sì che il consumo interno non subisca un sacrificio a causa dell'allineamento, lo Stato si è accollato un sacrificio assai grave per l'Erario: quello, cioè, della soppressione dei dazi « ad valorem » e della riduzione dei dazi specifici su numerosi prodotti di prima necessità.

Il complesso di questo aggiustamento dei vari settori economici, per cui alcuni prezzi non de-

vono muoversi, e altri devono muoversi solo parzialmente, condurrà ad un rincaro della vita, che però deve essere contenuto nella misura minima possibile.

Effettivamente tutta questa esperienza monetaria degli anni passati e la esperienza monetaria presente ci dicono che il contenuto aureo della moneta è ormai puramente un mito che ha un valore quale ancoraggio della moneta nel campo internazionale, ma non nell'ambito interno nazionale. Se per una intesa internazionale il contenuto aureo di tutte le monete del mondo fosse ad un dato istante dimezzato, resterebbe un nulla di fatto e si tornerebbe esattamente alla situazione di prima. Questo, senza la contemporaneità, è avvenuto per la maggior parte delle monete nello spazio di pochi anni, per cui si è raggiunto presso a poco lo stesso effetto.

Il senatore Flora ha accennato anche alla rivalutazione delle riserve, il che, in altri paesi, ha dato mezzi abbondanti che hanno recato un afflusso, sia pure formale, di danaro alle casse dello Stato e hanno risolto momentaneamente il problema del Tesoro. Anche in Italia questa rivalutazione delle riserve ha dato un notevole contingente al tesoro dello Stato, ma insufficiente per le esigenze di esso, specialmente in relazione alle spese di guerra in A. O. Quindi si è dovuto ricorrere ad un'altra fonte, che è quella del prestito redimibile 5 per cento e dell'imposta immobiliare.

Il senatore Ricci ha detto l'altro giorno che il costo del danaro in Italia era eccessivo, che era troppo elevato.

RICCI. Ho detto soltanto che è alto.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Indubbiamente è un voto a cui mi vorrei associare anche io; vorrei che fosse del 2 e mezzo e anche dell'uno e mezzo per cento, ma sarebbe un voto molto platonico! La situazione del danaro è quella che è, e direi che se invece di fare il prestito immobiliare, come esso è stato congegnato, si fosse fatto un prestito libero, anzitutto non si sarebbe raggiunto il fabbisogno di Cassa di cui il Tesoro ha necessità, ed in secondo luogo avremmo dato una spinta notevole al rincaro del danaro. Il beneficio del congegno è appunto quello di non aver toccato o quasi il mercato libero, di averlo lasciato tranquillo per un certo periodo di tempo, in modo da permettere che il risparmio mobiliare si possa riaccumulare per altre esigenze.

Rammento che con il congegno della riconversione del prestito redimibile 3,50 per cento il Tesoro ha potuto ottenere la maggior parte dei mezzi che hanno permesso di affrontare le spese di guerra. Il risparmio immobiliare era stato lasciato tranquillo in quella occasione, sebbene il senatore Rota esprima diverso parere.

E veniamo al prestito redimibile e all'imposta immobiliare. Anzitutto, per chiarire le idee, vorrei definire, con parole molto semplici, il congegno di questo provvedimento: esso non è altro che l'applicazione di un'imposta, anzi l'aumento di

una aliquota d'imposta del 7 per cento sulla proprietà fondiaria, terreni e fabbricati, applicata per 25 anni e scontata capitalizzata al valore attuale.

Se si fosse detto: si mette un'imposta del 7 per cento sulla proprietà fondiaria, non credo che nessuno avrebbe avuto nulla a ridire.

Col procedimento seguito si sono esentati i contribuenti piccoli che attraverso un determinato congegno di accertamento risultano di avere meno di 10.000 lire di averi immobiliari.

È questo un beneficio concesso ad una numerosa categoria di persone, quali i piccoli proprietari, che non avrebbero avuto alcuna esenzione, se si fosse pensato solo ad aumentare l'aliquota della imposta principale erariale sulla proprietà rustica ed urbana.

Il congegno della imposta immobiliare e del relativo prestito consente che i contribuenti si procurino i mezzi di cui non dispongono, a mezzo di sovvenzioni bancarie.

Il senatore Pitacco ha chiesto che nel fare queste anticipazioni lo Stato usasse la massima larghezza. Lo Stato, anche in questo caso, deve usare una certa larghezza, ma non troppa, poichè allora tutto il congegno del prestito verrebbe meno. Se dovessimo aderire alle richieste del senatore Pitacco, che vorrebbe che i possessori d'immobili fossero lasciati tranquilli per venticinque anni, sarebbe inutile seguire questo congegno. Il prestito redimibile 5 per cento, nel modo in cui è stato ideato, serve in quanto impegna fin da ora il proprietario fondiario a recare allo Stato, per liberarsi di queste anticipazioni, il risparmio a misura che questo risparmio si viene formando.

Il Governo dice intanto che è reso possibile anche alle banche, in eccezione della legge bancaria, di prolungare le anticipazioni fino a due anni. È un respiro che si dà, e si permette che questo respiro venga valutato dal Comitato dei Ministri che ha il polso economico del Paese in mano, e che potrà rendersi conto delle opportune pressioni che dovranno farsi a tempo e luogo per fare affluire il risparmio dei possessori immobiliari verso la graduale estinzione di quelle anticipazioni. Quindi non è possibile dare ora un affidamento duraturo: indubbiamente il Governo sentirà il dovere e avrà tutto l'interesse di venire incontro alle persone che mostrano di aver bisogno di queste anticipazioni: ma il contribuente deve sentire il preciso dovere di non profittare di queste anticipazioni se non nei casi in cui sia privo di mezzi e non abbia altra disponibilità di risparmio.

Ha rilevato il senatore Ricci come, in base all'applicazione dell'articolo 46, è stato concesso per la prima volta l'esonero dalla complementare. Il senatore Ricci ha una mentalità fiscale troppo fina per non aver compreso per quali ragioni, non essendosi mai parlato in passato di esonero della complementare agli effetti degli interessi dei titoli di Stato, se ne parli ora la prima volta.

Escludo naturalmente che sia possibile sostituirsi alla persona che deve sottoscrivere. La persona deve sottoscrivere in proprio, tanto che per avere l'esenzione dalla complementaresi deve dare la dimostrazione di aver sottoscritto i titoli producendo i numeri dei titoli stessi, e provando, in ogni caso che se ne conserva il possesso.

Prima di rispondere ai senatori Rota e Boncompagni, desidero esaurire l'altro argomento che riguarda l'imposta progressiva sui dividendi. Il senatore Ricci ha rilevato che si è parlato soltanto di « dividendi » e che ciò è improprio, poichè tenderebbe a limitare l'imposta alla sola società anonima. Effettivamente nell'intestazione del decreto si parla per brevità di soli dividendi. Questa è una intestazione limitata, ma sono certo che il senatore Ricci, avendo letto l'articolo primo, avrà rilevato che in esso è chiarito come l'imposta debba intendersi estesa a tutti gli « utili distribuiti », e come questi debbano riferirsi a tutte le società commerciali e quindi non soltanto alle anonime.

Del resto è questa una applicazione della norma che vigeva già nella legge riguardante la limitazione dei dividendi.

Tornando alla imposta immobiliare, rispondo ai senatori Rota e Boncompagni. Per ciò che riguarda i mutui di bonifica, debbo dire che, riguardo alle detrazioni degli oneri ipotecari gravanti sui terreni assoggettati ad opere di bonifica, possono verificarsi, nei rapporti degli obblighi sanciti dal decreto del 5 ottobre, diverse situazioni. Debbo chiarire tutte le situazioni per districare la matassa.

1° Dei terreni di bonifica, il cui maggior reddito trovasi già accertato ai fini del ventennio di esenzione dalla imposta fondiaria, sussiste il diritto della finanza ad assoggettare il reddito stesso alla sottoscrizione ed alla imposta straordinaria immobiliare, con il conseguente diritto del proprietario di chiedere la detrazione degli oneri ipotecari.

2° Nella stessa situazione si trovano gli immobili per i quali, pur non essendo cominciato il ventennio di esenzione, esista già il decreto di ultimazione delle opere di bonifica.

In questi due casi gli interessi dei proprietari sono pienamente salvaguardati dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 delle norme pubblicate col decreto 10 novembre 1936, n. 1933, che accorda il beneficio dell'esenzione per i crediti assistiti da privilegio speciale.

3° Diversa, e questo è il caso del senatore Boncompagni, è la situazione dei terreni per i quali la bonifica è ancora in corso e quindi, non sussistendo il decreto di ultimazione dei lavori, non è accertato il maggior reddito derivante dalle opere in corso. In tal caso l'articolo 25 non accorda il beneficio della detrazione. Ne può venire che il maggior reddito, che già sussiste, non possa venire accertato, oppure che gli investimenti non

siano di tale entità da aver accresciuto la produttività del fondo.

La disposizione dell'articolo 25, riferita a quest'ultima ipotesi, può effettivamente far trovare in posizione svantaggiosa il proprietario. Il Governo si riserva di prendere in attento esame la questione e di studiarla in sede di riordinamento delle disposizioni sulla imposta straordinaria immobiliare, riordinamento che è previsto dall'articolo 11, che parla appunto di prima applicazione della imposta, per trovare la possibilità di un provvedimento che la risolva equamente, tenendo conto di questa particolare situazione dei contribuenti. Questo vale anche come risposta al senatore Gatti per il caso da lui prospettato.

GATTI. Occorre una norma integrativa.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Si provvederà in sede di riordinamento dell'imposta immobiliare quando ciò non sia già consentito dalle disposizioni di legge emanate.

A conclusione di questo esame sommario, il Governo confida che il contribuente italiano sentirà tutto il dovere di venire incontro alle esigenze straordinarie dello Stato in relazione alla conquista e alla valorizzazione del nuovo Impero africano. Ma perchè, l'operazione di allineamento della lira abbia l'atteso successo e produca il risanamento e l'assestamento della nostra economia, è necessario che tali problemi siano affrontati e risolti.

Anzitutto il problema di bilancio, che sarà affrontato e risolto a suo tempo e in sede competente. Poi il problema di Tesoro, alla cui soluzione provvede in gran parte l'emissione del nuovo prestito redimibile 5 per cento. Infine il problema valutario.

A questo riguardo devo dire che i due mesi che hanno seguito il 5 ottobre hanno segnato il rovesciamento della bilancia commerciale italiana a nostro favore. Nel mese di ottobre le esportazioni hanno superato le importazioni di 22 milioni al netto del movimento di importazione ed esportazione verso le Colonie. Nel mese di novembre, si è avuto un supero di 55 milioni netti, all'infuori delle Colonie, il cui movimento commerciale accresce di gran lunga questa eccedenza ma senza beneficio valutario. (*Approvazioni*).

Devo inoltre dire che da due mesi circa l'Italia, che prima dell'allineamento era normalmente acquisitrice di lire sul mercato internazionale, è ora diventata venditrice: la lira è da due mesi una moneta richiesta e appetita.

I primi effetti benefici dell'allineamento incominciano a risentirsi e ciò è di buon auspicio per la ripresa economica del paese. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questi tre disegni di legge saranno posti distintamente in votazione a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Domani, 23 dicembre 1936-XV, seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Ampliamento della circoscrizione del comune di Villarosa in provincia di Enna (1458). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso (1459). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova (1460). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo (1481). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (1485). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale

la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo (1270). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana (1284). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura (1300). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie (1304). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia (1372). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1402). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo (1403). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro (1404). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1410). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia (1417). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio «ad valorem» istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi (1450). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (1461). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati (1462). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette (1463). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni (1465). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali (1466). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che

compiono crociere turistiche (1467). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria (1468). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia (1479). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (1497). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia (1498). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI (1500). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume (1501). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (1503);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1505).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti